



DELIBERAZIONE N° 202200931

SEDUTA DEL 30/12/2022

Ufficio per il controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti ed organismi partecipati

16BG

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

REVISIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE BASILICATA - AL 31.12.2021 - ART. 20 TUSP-

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 30/12/2022 alle ore 09:00 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Galella Alessandro	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Merra Donatella	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: **Michele Busciolano**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE **Michele Busciolano**

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 9

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
- VISTA la D.G.R. n. 1340/2017, ad oggetto: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”;
- VISTO il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”;
- VISTO in particolare, l’art. 27 commi da 1 a 3 (disposizioni transitorie) del suddetto Regolamento n.1/2021, secondo cui continuano ad avere efficacia gli atti di organizzazione recanti il dimensionamento, la declaratoria e la qualificazione degli uffici dirigenziali generali e dirigenziali tout court, fino all’adozione degli atti conseguenti di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento;
- VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;
- VISTO in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta DGR 219/2021 in merito alla data a decorrere dalla quale è efficace il nuovo sistema organizzativo;
- VISTA la legge statutaria n. 1 del 17/11/2016, “Statuto della Regione Basilicata”, pubblicata nel B.U. Basilicata 17 novembre 2016, n. 42;
- VISTA la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTO il D.P.G.R. n. 164 del 24.10/2020 ed in particolare l’art. 4 comma 1 lettera g);
- VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie speciale;
- VISTA la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale;
- VISTO il D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attuativo della legge delega n. 190/2012;

- VISTA la D.G.R. n. 265/2022 ad oggetto: *“Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”*;
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 400 del 31.3.2015 con cui è stato approvato il *“Piano Operativo di razionalizzazione delle società di capitali partecipate dalla Regione Basilicata”*;
- VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”* come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 pubblicato sul G.U. 26 giugno 2017, n. 147;
- RICHIAMATA la normativa introdotta con il D.Lgs. n. 100/2017 di modifica e integrazione del TUSP (D.Lgs. n. 175/2016);
- RILEVATO che, con D.G.R. n. 964 del 25.9.2017, si è dato corso – nei termini di legge - alle prescrizioni di cui al menzionato art. 24 del Tusp con l’approvazione della prevista *“Riconoscizione e revisione straordinaria delle società partecipate della Regione Basilicata”*;
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 1386 del 28.12.2018 avente il seguente oggetto: *“Revisione periodica delle società partecipate della Regione Basilicata – Art. 20 TUSP”* e delle schede ad essa allegate contenente le principali informazioni riferite a ciascuna società;
- RICHIAMATA la D.G.R. n. 982 del 21.12.2019 avente il seguente oggetto: *“Revisione periodica delle società partecipate della Regione Basilicata – Art. 20 TUSP”* e delle schede ad essa allegate contenente le principali informazioni riferite a ciascuna società;
- RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 985 del 29 Dicembre 2020 avente il seguente oggetto: *“Revisione periodica delle società partecipate della Regione Basilicata – Art. 20 TUSP”* e delle schede ad essa allegate contenente le principali informazioni riferite a ciascuna società;
- RICHIAMATA infine la D.G.R. n. 1020 del 16.12.2021 avente ad oggetto: *“Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata al 31.12.2020 - art. 20 Tusp”*;
- VISTO l’art. 20 *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* del Tusp in base al cui comma primo: *“Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui*

al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.....”;

VISTI

altresì il comma secondo e terzo del citato art. 20 per il quale: “I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.*

*I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati **entro il 31 dicembre** di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.”;*

VISTO

inoltre l’art. 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” del Tusp secondo il quale: “Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2.....”;

TENUTO CONTO

che, con Legge 30 Dicembre 2018, n. 154 (Stabilità 2019) art. 1 commi da 721 a 724, sono stati introdotti ulteriori correttivi al d.lgs. 175/2016;

CONSIDERATO

in particolare il sopra menzionato art. 1 comma 723 con il quale è stato aggiunto all’art. 24 del Tusp il comma 5-bis secondo il quale, a decorrere dal 1.1.2019: “A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel

triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";

CONSIDERATO inoltre che con l'art. 16, comma 3-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, è stato inserito al già citato art. 24 del Tusp il comma 5-ter secondo il quale: "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"

VISTO il D.L. n. 73/2021, convertito con Legge n. 106/2021, il quale all'art. 3-bis ha stabilito quanto segue: "Dopo il comma 5-bis dell'art. 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: «5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019»".

TENUTO CONTO che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP, di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016, individuata con DM del 16 maggio 2017 nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, d'intesa con la Corte dei conti, ha reso pubbliche le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO che vi è l'obbligo per gli enti di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2021, predisponendo ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto corredato da apposita relazione tecnica;

RAVVISATA altresì la necessità di offrire alla Giunta Regionale le necessarie informazioni ed elementi di valutazione in particolare funzionali:

- alla ricognizione generale delle partecipazioni totali, parziali, dirette e indirette della Regione Basilicata, delle società in house e/o miste;
- alla valutazione della finalità societaria e della sua compatibilità e coerenza con gli obiettivi del TUSP;
- alla revisione periodica delle società partecipate.

TENUTO CONTO del parere espresso in data 22.12.2022 dal Comitato di Coordinamento di cui all'art. 26 del Regolamento n. 1/2021, riportato testualmente nel documento di analisi contenente la: "*Revisione periodica delle Partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Basilicata – Art. 20 Tusp al 31.12.2021*", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente alle n. 8 schede riferite a ciascuna delle società partecipate dalla Regione Basilicata;

RILEVATO che, ai sensi del comma 7 del più volte citato art. 20 del Tusp, *“La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. Si applica l’articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.”*

RITENUTO che l’approvazione del documento di Revisione periodica delle società partecipate dalla Regione Basilicata costituisca, in base alle previsioni dell’art. 20 innanzi dettagliate, adempimento indifferibile e urgente;

RITENUTO di dover approvare, nei suoi contenuti e risultanze, la *“Revisione periodica delle Partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Basilicata – Art. 20 Tusp al 31.12.2021”*.

RITENUTO inoltre di dover procedere alla trasmissione del presente provvedimento nonché del pedissequo D.P.G.R. alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Basilicata nonché alla competente struttura del Ministero dell’Economia e Finanze secondo le modalità dagli stessi fissate.

Su proposta del Presidente;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE, nei suoi contenuti e risultanze, il documento contenente la: *“Revisione periodica delle Partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Basilicata – Art. 20 Tusp al 31.12.2021”*, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale unitamente alle n. 8 schede riferite a ciascuna delle società partecipate dalla Regione Basilicata;

DI INCARICARE il Comitato di Coordinamento di cui all’art. 26 del Regolamento n. 1/2021 dell’esame e valutazione della documentazione e delle informazioni raccolte in esito al documento di Revisione periodica, con il supporto della competente struttura amministrativa;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Basilicata nonché alla competente struttura del Ministero dell’Economia e Finanze, secondo le modalità dagli stessi fissate;

DI DEMANDARE l’Ufficio Controllo Interno di Regolarità Amministrativa e per il Controllo sugli Enti e organismi partecipati dei conseguenti adempimenti;

DI TRASMETTERE il presente atto agli uffici competenti per la pubblicazione in attuazione del D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013.

IL RESPONSABILE P.O.

(Dott.ssa Roberta Trattenero)

IL DIRIGENTE

(Avv. Assunta Palamone)

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Roberta Trattenero**

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Michele Busciolano**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA

Revisione periodica delle Partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Basilicata – Art. 20 Tusp al 31.12.2021

Analisi dell'assetto Complessivo delle Società partecipate della Regione Basilicata e resoconto dello stato di attuazione dei precedenti piani periodici di revisione annuale 2022

Il dato di partenza è costituito dall'analisi dedicata a ciascuna società elaborate in occasione della predisposizione del Piano di razionalizzazione straordinaria previsto dall'art. 24 del Tusp e approvato con D.G.R n. 964 del 25.9.2017: "*Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate della Regione Basilicata – art. 24 Tusp*".

Con detto provvedimento infatti - per le società partecipate tutt'ora attive (Sviluppo Basilicata s.p.a., Sel s.p.a., , Acquedotto Lucano s.p.a., Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano a.r.l.), furono predisposte apposite relazioni tendenti a fornire in modo completo e immediato le principali informazioni di interesse finalizzate a illustrare il confronto e lo stato di avanzamento delle attività regionali in relazione al precedente Piano Operativo di razionalizzazione (D.G.R. n. 400/2015) nonché la ricorrenza dei presupposti normativi (Tusp) per il mantenimento delle partecipazioni della Regione Basilicata in dette compagini, unitamente alle motivazioni a supporto delle valutazioni espletate.

In seguito a detto Piano di ricognizione e revisione straordinaria sono stati adottati con cadenza annuale, come richiesto dall'art. 20 del TUSP, i Piani periodici di revisione dello stato delle partecipate, che qui si richiamano:

- D.G.R. n. 1386 del 28.12.2018
- D.G.R. n. 982 del 21.12.2019
- D.G.R. n. del 985 del 29.12.2020
- D.G.R. n. 1020 del 16.12.2021

Con l'odierno Piano annuale di revisione viene esaminato, ai fini della loro eventuale razionalizzazione nonché dell'aggiornamento delle informazioni relative agli esiti dell'attuazione dei Piani periodici precedenti, lo stato delle seguenti partecipazioni:

- **Sviluppo Basilicata s.p.a.,**
- **Sel s.p.a.,**
- **Acquedotto Lucano s.p.a.,**
- **Api-bas s.p.a.**
- **Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano a.r.l.**

Aspetti normativi

L'art. 20 del Tusp prevede, come adempimento preliminare, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni, dirette o indirette, e, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Gli aspetti prioritari che le amministrazioni pubbliche devono esaminare riguardano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il Tusp, al comma 12-quinquies dell'art. 26 (Altre disposizioni transitorie), ha altresì stabilito *Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20;*

Con Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 (Stabilità 2019) art. 1 commi da 721 a 724, sono stati introdotti ulteriori correttivi al d.lgs. 175/2016. In particolare l'art. 1 comma 723 ha aggiunto all'art. 24 del Tusp - dedicato alla revisione straordinaria delle partecipazioni da esperirsi entro il 30 settembre 2017 - il

comma 5-bis secondo il quale, a decorrere dal 1.1.2019: *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, **fino al 31 dicembre 2021** le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*.

Con l'art. 16, comma 3-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 è stato inserito al già citato art. 24 del Tusp il comma 5-ter secondo il quale: *"Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"*.

A partire dunque dalla Legge di Stabilità 2019 è stata introdotta dunque, con riguardo alle società ricomprese nel Piano di razionalizzazione straordinaria ex art. 24 del Tusp, una moratoria fino al 31 Dicembre 2022 attraverso la quale assume valore centrale il risultato economico prodotto dalle società (in termini di valore medio, per cui sono anche ammissibili risultati negativi se compensati) in utile nel triennio precedente alla ricognizione, ovvero quello relativo agli esercizi 2014, 2015 e 2016, tenuto conto del fatto che la ricognizione di cui l'art. 24 del T.U. doveva essere svolta entro il 30 Settembre 2017.

La prevista moratoria pertanto rinvia eventuali processi di razionalizzazione e autorizza le Amministrazioni pubbliche a non procedere alle alienazioni ex art. 24, c. 4 e 10 del T.U..

Parimenti negli stessi casi viene congelata l'applicazione dell'art. 24, c. 5 T.U. ovvero l'interdizione per il socio pubblico ad esercitare i diritti sociali nei confronti della società in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione delle quote sociali.

La giurisprudenza contabile formatasi in materia ha evidenziato la necessità che, in particolare laddove vi siano condizioni non in linea con i criteri del TUSP che obbligano ad adottare misure di razionalizzazione, le eventuali scelte di mantenimento delle partecipate vadano motivate in modo puntuale (si richiama al riguardo la Deliberazione della Corte dei conti Piemonte n. 6/2021 VSG).

Relazione sullo stato di attuazione dei Piani di revisione precedenti e risultati delle procedure in atto

Come innanzi detto la Regione Basilicata ha adempiuto all'obbligo di redazione del Piano di revisione straordinaria con la D.G.R n. 964 del 25.9.2017: "Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate della Regione Basilicata – art. 24 Tusp", in esito al quale nessuno degli organismi partecipati è stato sottoposto a misure di razionalizzazione. La sola società **Acqua s.p.a.** è

stata posta in liquidazione non già per effetto del processo di revisione ma in forza di specifica Legge Regionale antecedente al Piano stesso.

I successivi Piani annuali hanno invece interessato, sotto il profilo della necessità di interventi di razionalizzazione, le seguenti società:

- **Osservatorio Regionale Banche Imprese Soc. Cons. a r.l.**
- **Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano a.r.l.**

Quanto alla società **Osservatorio Regionale Banche Imprese Soc. Cons. a r.l.**, si richiamano le determinazioni assunte con:

- il Piano di revisione annuale di cui alla D.G.R. n. 985 del 29 Dicembre 2020: la Giunta Regionale deliberò, sulla base dell'analisi formulata dal Tavolo Tecnico istituito con DGR n. 921 del 08.09.2017, di procedere, in merito alla partecipata Osservatorio Regionale Banche -Imprese di Economia e Finanza, società consortile a r.l. (OBI s.c. a r.l.), alla sua razionalizzazione attraverso l'elaborazione di una proposta di intervento che, sulla base dello Statuto dell'organismo, individuasse lo strumento più idoneo alla dismissione della partecipazione regionale;
- D.G.R. n. 384 del 25.5.2021: la Giunta Regionale, approvò i risultati dell'analisi elaborata dal menzionato Tavolo Tecnico, per i quali l'attività svolta dalla società non poteva ritenersi rientrante nel novero delle attività di produzioni di beni e servizi "strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" dell'Amministrazione regionale, come stabilito all'art. 4 del Tusp; il numero dei dipendenti risultava inferiore a quello degli amministratori; il fatturato societario riferito a ogni singola annualità così come quello medio della società calcolato per separati trienni (2015-2017 e 2016-2018) risultava molto inferiore alle soglie fissate dal Tusp, sia con riferimento all'art. 20 comma 2 lett. d) che all'art. 24 comma 5-bis nonché all'art. 26 comma 12-quinquies del menzionato Testo Unico;
- La medesima delibera stabiliva quindi di procedere alla dismissione della partecipazione nella medesima società per cessione onerosa della quota regionale mediante l'avvio di un avviso pubblico per manifestazione di interesse, nel rispetto del diritto di prelazione degli altri soci; b) in subordine, in caso di esito negativo della procedura di cessione onerosa, all'esercizio del diritto di recesso dalla società Osservatorio Regionale Banche -Imprese di Economia e Finanza, società consortile a r.l. (OBI s.c. a r.l.).
- Determinazione Dirigenziale n. 11AB.2021/D.00363 del 7/6/20: si approvava ed emanava l'avviso pubblico finalizzato ad acquisire e valutare manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati all'acquisto della quota di partecipazione detenuta dalla Regione Basilicata

nella Società Osservatorio Regionale Banche – Imprese di Economia e Finanza Società consortile a r.l.;

- D.G.R. n. 632 del 6.8.2021: la Giunta Regionale dava atto che a seguito di Avviso Pubblico, pubblicato sul Burb n. 58 del 16.06.2021 e contestualmente sul sito istituzionale della Regione Basilicata, in attuazione di quanto deliberato con D.G.R. n. 384/2021 dell'assenza di manifestazioni di interesse all'acquisto della quota di partecipazione della Regione Basilicata nella Società Osservatorio Regionale Banche – Imprese di Economia e Finanza Società consortile a r.l.; del conseguente recesso della Regione Basilicata dalla società a far data dal 01/01/2022.

Quanto alla società **Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano a.r.l.** si richiamano le determinazioni assunte con:

- D.G.R. n. 1020 del 16.12.2022: in sede di revisione annuale la Giunta Regionale ha incaricato il Comitato di Coordinamento di effettuare un'ulteriore valutazione ed approfondimento in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal Tusp per il mantenimento della quota regionale nella società consortile Aeroporto di Pontecagnano a r.l. cui conseguisse, ove necessario, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione ovvero anche messa in liquidazione o cessione della quota (come sancito all'art. 20 del D.Lgs. 175/16) ed un'adeguata proposta di intervento che, sulla base dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'organismo, individuasse lo strumento più idoneo a tale finalità (es. dismissione, cessione a titolo oneroso e/o gratuito della quota, recesso);
- D.G.R. n. 372 del 22.6.2022: sulla base dei risultati del menzionato Comitato la Giunta Regionale verificava che l'analisi del fatturato e dei risultati d'esercizio relativi ai periodi presi in esame dalla normativa evidenziava una tendenza negativa non in linea con i parametri di bilancio fissati dal Tusp per il mantenimento della partecipazione; non ricorressero inoltre altre ragioni di mantenimento della partecipazione della Regione Basilicata nella società Aeroporto di Pontecagnano non costituendo la stessa oggetto di specifica previsione nel Piano strategico regionale; lo Statuto societario riconosce in modo ampio e generico al socio il diritto di recesso "negli altri casi previsti da norme di legge inderogabili", nella cui fattispecie rientra il Testo Unico; i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione della propria partecipazione; la società è di tipo misto (a capitale pubblico-privato) nella quale la Regione Basilicata possiede una partecipazione minoritaria e pertanto non riveste né posizione di controllo (possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto) né di disponibilità di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante (controllo di fatto) ex art. 2359 c.c.; deve essere pertanto escluso il ricorso a istituti civilistici quali

la messa in liquidazione della società e/o la fusione della stessa con altri organismi societari.

- In tale ottica veniva pertanto deciso l'esercizio del diritto di recesso dalla stessa, respinto dal Consiglio di Amministrazione della società.

Non risulta invece più necessaria – ai fini dell'art. 20 del Tusp - alcuna attività di revisione annuale relativamente alle seguenti società:

- **Acqua s.p.a.** nella considerazione che la stessa è stata posta in liquidazione per effetto dell'art. 5-bis, comma 1, della L.R. 21/2002, aggiunto dall'art. 10 della L.R. n. 18/2017 e della pedissequa D.G.R. n. 820 del 31.7.2017;
- **Lucandocks S.p.A.** relativamente alla quale la Regione Basilicata ha già esercitato diritto di recesso;
- **Osservatorio Regionale Banche Imprese Soc. Cons. a r.l.**, relativamente alla quale la Regione Basilicata ha stabilito la dismissione, completata nel corso dell'anno 2021.

Conclusioni

Ai fini dell'odierno adempimento di redazione del Piano di revisione periodica ex art. 20 del Tusp sono confermate le determinazioni assunte dai Piani annuali di cui alle DD.GG.RR. n. 1386/2018, n. 982/2019, n. 985/2020 e n. 1020 del 16.12.2021 per i quali non si è proceduto ad interventi di fusione, soppressione, messa in liquidazione o dismissione riguardo alle seguenti società:

- ✓ **Sviluppo Basilicata s.p.a.** (Scheda 1)
- ✓ **Sel s.p.a.** (Scheda 2)
- ✓ **Acquedotto Lucano s.p.a.** (Scheda 3)

come illustrate nelle menzionate schede analitiche alle stesse dedicate ed allegate al presente documento come parte integrante e sostanziale.

È oggetto per la prima volta del Piano di revisione annuale la società **Api-bas s.p.a.** (Scheda 4) in quanto nata nel secondo semestre dell'anno 2021.

Relativamente alla società **Acquedotto Lucano s.p.a.**, come rilevato anche dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti di Basilicata in sede di giudizio di parifica 2020, la società ha registrato in due esercizi rilevanti perdite (€ 1.383.081,00 nel 2018 e € 417.536,00 nel 2019), mentre nel 2020 gli utili hanno raggiunto la consistenza di € 4.192.904,00 presumibilmente dovute alla definizione del nuovo moltiplicatore tariffario operata dall'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) che ha modificato la metodologia tariffaria del servizio idrico integrato. In via simmetrica sono stati operati una serie di interventi di riduzione dei costi in particolare per le spese di

energia elettrica (decremento pari a € 1.094.484 rispetto al 2019), per le spese di manutenzione e gestione degli impianti e delle reti (decremento pari a € 958.453 rispetto al 2019), per le spese relative al godimento dei beni e dei servizi (decremento pari a € 259.063 rispetto al 2019). A questo si aggiunge anche la variazione in diminuzione pari a € 313.023, sempre rispetto al 2019, della gestione finanziaria (riduzione degli interessi corrisposti per le operazioni di factoring).

Non sono ancora evidenti, relativamente alla società, le risultanze complessive e definitive del giudizio di parifica 2021, non risultando ancora pubblicata la relativa relazione.

La Corte dei conti ha però espresso, in occasione dell'udienza di parifica relativa all'esercizio 2021 tenutasi il 24 dicembre 2022, considerazioni in ordine alla necessità che gli enti preposti provvedano ad esercitare in modo più prestante sulla società i controlli richiesti dalla normativa vigente al fine di conseguire una gestione sana ed in equilibrio della società ed "evitare che gestioni non in linea con il principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost. vadano ad inficiare a cascata anche i sistemi di bilancio ed i connessi equilibri degli enti soci".

Acquedotto Lucano S.p.A., è partecipata per il solo 49% dalla Regione Basilicata, mentre il restante 51% è detenuto dai Comuni che hanno partecipato, su base volontaria, alla gestione del Servizio Idrico Integrato della Basilicata, così come costituito dalla Regione Basilicata con L.R. n. 63/1996 in attuazione della Legge dello Stato n. 36/1994 (c.d. Legge Galli). La Regione Basilicata - pur possedendo il 49% delle quote societarie - per esplicita disposizione dello statuto societario (art. 7), ha diritto di voto limitato al 24% al fine di consentire ai Comuni un controllo diretto sulla Società.

Al riguardo si evidenzia che il controllo analogo congiunto su detta società viene esercitato, oltre che dall'Assemblea dei soci, dall'**EGRIB**, in qualità di Ente di gestione del Servizio Idrico Integrato della Basilicata, così come sancito dall'art. 6, comma 1, punto 3), della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1, secondo il quale l'organo assembleare dell'ente "esercita il controllo analogo sul soggetto gestore in caso di affidamento in house". Con L.R. n. 25 del 24.9.2018 inoltre, proprio al fine di assicurare anche la verifica da parte della Regione sulle attività di controllo analogo svolte dall'**EGRIB**, è stato introdotto al menzionato art. 6 della L.R. n. 1/2016 il comma 3, per il quale "il programma e la relazione annuale dell'Amministratore unico, così come approvati dall'Assemblea, sono allegati rispettivamente al bilancio e al rendiconto come parti integranti e sostanziali degli stessi e trasmessi alla Regione Basilicata in sede di sottoposizione a controllo dei documenti contabili".

Infine, con la stessa legge n. 25/2018 e con il medesimo intento, si è modificato

l'art. 8 della L.R. n. 1/2016 stabilendo che l'Amministratore Unico di **EGRIB**, in sede di adozione del programma annuale delle attività dell'Ente e della relazione annuale, fornisce compiute informazioni sulle procedure ed esiti del controllo analogo espletato, sulla qualità contrattuale e sulla complessiva attività economica, finanziaria e tecnica evidenziandone i risultati, le misure intraprese e la verifica degli obiettivi fissati.

Si ritiene pertanto opportuno investire l'ente strumentale **EGRIB**, in persona del suo Amministratore Unico, del compito di produrre alla Giunta Regionale, per il tramite del Comitato di coordinamento di cui all'art. 26 del Regolamento n. 1/2021, **entro il 30 aprile 2023**, una compiuta relazione inerente l'ultimo quinquennio 2018-2022 relativa a:

- Le procedure e gli atti oggetto del controllo analogo su **Acquedotto Lucano**;
- Gli esiti di detto controllo nonché le determinazioni e/o indirizzi assegnati alla società;
- La disamina per ciascuna annualità della conformità ai principali parametri fissati dal TUSP come elementi di valutazione delle condizioni di cui all'art. 20 del Testo Unico, dell'andamento societario e della capacità di contenimento dei costi di funzionamento quali, a titolo indicativo e non esaustivo: il fatturato conseguito, i risultati di esercizio conseguiti, le spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale ex art. 19 Tusp, gli oneri relativi agli Organi, le valutazioni in ordine alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento; la ricognizione del personale in servizio e l'individuazione di eventuali eccedenze (art. 25 Tusp) ovvero di fabbisogni;
- Le valutazioni effettuate sulla qualità contrattuale, sul complesso dell'attività economica, finanziaria e tecnica;
- I risultati raggiunti, le misure intraprese e la verifica degli obiettivi fissati;
- L'acquisizione e disamina del Piano industriale approvato dai competenti organi societari.

Le risultanze di tale resoconto costituiranno elementi di valutazione dei competenti organi regionali ai fini delle opportune determinazioni relative alla società.

Per quanto invece attiene alla società **Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano a.r.l.**, (Scheda 5) il Comitato di coordinamento di cui all'art. 26 del Regolamento n. 1/2021, ha proceduto alla valutazione delle determinazioni dell'organo di amministrazione della società.

Pur non accogliendo in fatto e in diritto le motivazioni addotte dalla stessa al fine di respingere il recesso esercitato – anche al fine di evitare un contenzioso che dilaterrebbe inutilmente e onerosamente i tempi di fuoriuscita della Regione Basilicata dalla compagine – nel confermare a tutti gli effetti il recesso già esercitato e la volontà dell'Amministrazione regionale di dismissione della partecipazione per i motivi già espressi in sede di Piano di revisione annuale – si ritiene opportuno l'avvio di un tentativo di alienazione della quota, mediante procedura di pubblica evidenza, attraverso il quale sia comunque percorsa la possibilità di recupero del più favorevole valore della stessa, fermo restando il recesso esercitato e impregiudicato ogni altro diritto garantito dalla vigente normativa anche civilistica.

Relativamente invece alla società **Osservatorio Regionale Banche – Imprese a r.l.** (Scheda 6) si allega apposita scheda riassuntiva delle informazioni necessarie per riassumere l'iter seguito, in attuazione della razionalizzazione disposta con il Piano di revisione annuale 2020, ai fini del recesso dalla compagine societaria, completato nel corso dell'anno 2021.

Relativamente infine alle seguenti società, di cui si allega una scheda riepilogativa dell'odierna situazione – pur non rientranti nell'odierno piano di revisione né nei precedenti - si ritiene di dover acquisire informazioni necessarie all'aggiornamento delle due procedure rispettivamente di liquidazione volontaria e di recupero della quota sociale dismessa:

- ✓ **Acqua s.p.a. in liquidazione** (Scheda 7): il Liquidatore della società fornirà, entro il 28 febbraio 2023, un'adeguata relazione esplicativa dello stato effettivo della procedura, dei tempi previsti per la sua conclusione, dei risultati attesi in termini di attività e passività e di esiti dei contenziosi nonché ogni altra informazione necessaria all'amministrazione regionale.
- ✓ **Lucandocks s.p.a.** (Scheda 8): l'Ufficio Legale fornirà, entro il 28 febbraio 2023, relazione esplicativa dello stato della procedura, dei tempi e risultati prevedibili nonché delle misure e iniziative eventualmente necessarie.

Il Comitato di Coordinamento di cui all'art. 26 del Regolamento n. 1/2021 è incaricato dell'esame e valutazione della documentazione e delle informazioni raccolte in esito al documento di Revisione periodica, con il supporto della competente struttura amministrativa.

Revisione periodica
delle società
partecipate della
Regione Basilicata
ai sensi dell'art. 20
TUSP

2021

Sviluppo Basilicata S.p.A.

Scheda 1

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Art. 62 dello Statuto Regionale
- Art. 39 Legge Regionale n. 27 del 7 agosto 2009, rubricato "Acquisizione del capitale sociale della Società Sviluppo Italia Basilicata S.p.A."
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1582 del 11 settembre 2009 avente ad oggetto "Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) – Cessione della società Sviluppo Italia Basilicata S.p.A. alla Regione Basilicata. Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e con il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Politiche di Sviluppo – Autorizzazione all'acquisto delle quote azionarie di Sviluppo Italia Basilicata detenute dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.."
- Art. 36 della Legge Regionale n. 26 del 18 agosto 2014 così intitolato "Rafforzamento del ruolo di intermediazione finanziaria da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A." e in particolare il comma 1 che così recita:
 - "Nel contesto del processo di riorganizzazione delle società partecipate dalla Regione Basilicata e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 39 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, la Giunta regionale provvede ad adottare gli atti necessari per rafforzare il ruolo di Sviluppo Basilicata S.p.A. quale operatore finanziario qualificato e volano per lo sviluppo."
- Deliberazione Giunta Regionale n. 703 del 29 maggio 2015 avente ad oggetto "Direttiva sul Controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate in house – Approvazione nuova direttiva;
- Art. 30 della Legge Regionale n. 3 del 9 febbraio 2016 così intitolato "Rafforzamento del ruolo di intermediazione finanziaria da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A." e in particolare il comma 1 che così recita:

“Al fine di conseguire le finalità di cui all’articolo 36 delle legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 ed in particolare al fine di consentire a Sviluppo Basilicata S.p.A. l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, così come modificato dal D. Lgs. n. 141/2010 e relative norme attuative, il capitale sociale di Sviluppo Basilicata S.p.A. è incrementato mediante l’immissione di nuove risorse finanziarie per euro 5.000.000,00 a valere sulla Missione 14 Programma 01.”

- Deliberazione Giunta Regionale n. 226 dell’8 marzo 2016 avente ad oggetto “Piano riposizionamento strategico di Sviluppo Basilicata – Approvazione.”
- Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” così come modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1083 del 27 settembre 2016 avente ad oggetto “Approvazione nuovo schema di Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A.. Delega alla sottoscrizione.”
- Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. stipulato in data 22 dicembre 2016, contenente termini e modalità degli affidamenti diretti nonché i principi generali ed elementi essenziali delle singole convenzioni di affidamento
- Statuto sociale adottato dall’assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016 (verbale a rogito del Dott. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, rep. n. 95144, racc. 24232)
- Deliberazione Giunta Regionale n. 269 del 4 aprile 2017 avente ad oggetto “D.Lgs. 175 del 19/08/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Sviluppo Basilicata S.p.A.. Modifiche statutarie. Presa d’atto.
- Deliberazione Giunta Regionale n. 964 del 25 settembre 2017 avente ad oggetto “Ricognizione e revisione straordinaria delle società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 24 TUPS

- Art. 16 della Legge Regionale n. 18 del 20 agosto 2018, così intitolato "Sviluppo Basilicata S.p.A. Riduzione del capitale sociale".
- Art. 2 della Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2018, così intitolato "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 18 "Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020".
- Art. 4 della Legge Regionale n. 28 del 12 ottobre 2018, così intitolato "Soggetto gestore" che così recita:
"1. Sviluppo Basilicata S.p.A., nel quadro della programmazione unitaria regionale, svolge attività strumentali al sostegno e all'attuazione delle politiche d'intervento in materia di ricerca, innovazione e competitività del sistema imprenditoriale regionale, nonché dello sviluppo socio-economico della Regione.
2. Sviluppo Basilicata S.p.A., inclusa nell'elenco dell'allegato A di cui all'articolo 26 D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), sulla base delle specifiche programmazioni dei Dipartimenti competenti, può svolgere le funzioni di soggetto gestore delle misure agevolative regionali a favore delle imprese, anche attraverso l'adozione dei provvedimenti di concessione, decadenza, revoca, erogazione di finanziamenti, incentivi, contributi o ogni altro tipo di beneficio."
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1386 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto "Revisione periodica delle società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 20 TUPS"
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1 del 7 gennaio 2019 avente ad oggetto "Direttiva sul contenimento dei costi delle società partecipate della Regione Basilicata - Art. 19 TUPS"
- Comunicato Istituto nazionale di statistica contenente "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2019 n. 229.

- Deliberazione Giunta Regionale n. 982 del 21 dicembre 2019 avente ad oggetto "Revisione periodica delle società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 20 TUPS";
- Modifiche statutarie adottate dall'assemblea straordinaria del 27/07/2020 (verbale a rogito della Dottoressa Beatrice Simone, Notaio in Potenza, rep. n. 71715, racc. 27175), per riduzione del capitale sociale di euro 2.500.000,00, da euro 7.009.305,00 a euro 4.509.305,00, ai sensi dell'art. 2445 del cod. civ. e dell'art.16 della legge regionale n.18/2018 e ss.mm.ii.;
- Comunicato Istituto nazionale di statistica contenente "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2020 n. 242 (rettificato con Comunicato ISTAT pubblicato nella G.U. del 4 novembre 2020 n. 275);
- Deliberazione Giunta Regionale n. 738 del 3 novembre 2020 avente ad oggetto ""Metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Sviluppo Basilicata S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivo" – Approvazione";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 931 del 22 Dicembre 2020 avente il seguente oggetto: "D.G.R. n. 738 del 03.11.2020 – Approvazione schema Accordo Quadro 2021-2025 tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A.- Autorizzazione alla sottoscrizione "
- Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. stipulato in data 29 dicembre 2020 (rep. n. 604), contenente termini e modalità degli affidamenti diretti nonché i principi generali ed elementi essenziali delle singole convenzioni di affidamento;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 985 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto "Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 24 TUPS"

- Deliberazione Giunta Regionale n. 78 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto "Società Sviluppo Basilicata S.p.A. - riduzione capitale sociale - art. 16 legge regionale n. 18/2018 - modifica statutaria - presa d'atto"
- Comunicato Istituto nazionale di statistica contenente "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)", pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2021 n. 234
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1019 del 16 dicembre 2021 avente ad oggetto "D.G.R. n. 1506/2014: direttiva controllo sulle fondazioni promosse dalla regione basilicata e D.G.R. n. 703/2015: controllo analogo standardizzato sulle società partecipate in house - modifica parziale"
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1020 del 16 dicembre 2021 avente ad oggetto "Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata al 31.12.2020 - Art. 20 TUSP"
- Deliberazione Giunta Regionale n. 202101046 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto "D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Aggiornamento soggetti componenti il "Gruppo Regione BASILICATA" per l'esercizio 2021"
- Deliberazione Giunta Regionale n. 202101047 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto "Contratto di concessione d'uso gratuito tra Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. dei locali siti in Tito Scalo (PZ) - Zona Industriale adibiti a sede della società. - Approvazione atto aggiuntivo per il periodo 22.12.2021 - 22.12.2027"
- Atto "Modifica al contratto di concessione d'uso gratuito dell'immobile tra la Regione Basilicata e Sviluppo Basilicata S.p.A. adibito a sede della società a Tito Scalo (PZ) - zona Industriale, sottoscritto in data 23.12.2015", stipulato il 5 gennaio 2022 avente ad oggetto il rinnovo della concessione per altri 6 anni, fino al 22.12.2027
- Comunicato Istituto nazionale di statistica contenente "Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.

196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica)",
pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2022 n. 229.

Scheda 1.1

Quote

Capitale sociale

€ 4.509.305,00

Quota di partecipazione regionale

100%

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Durata società

31 dicembre 2050

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

IN HOUSE soggetta a controllo analogo standardizzato ex D.G.R. n. 703/2015 e D.G.R. n. 202101019/2001.

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

NESSUNA

Rispondenza ai requisiti del TUSP

Si. Lo statuto sociale prevede soltanto la presenza di soci pubblici.

Scheda 1.2

Organi

ORGANI SOCIALI:

Assemblea

Organo Amministrativo (Consiglio di amministrazione/Amministratore Unico)

Amministratore Unico dal 2007

Collegio Sindacale (n. componenti)

Composto da n. 5 componenti (Presidente, 2 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti)

Revisione legale dei conti (revisore legale/società di revisione)

Revisore legale dei conti nominato in data 15 ottobre 2020

Incarichi di vertice (Direttore Generale, Presidente e Vicepresidente)

Direttore Business

Dirigente Amministrativo

Altri organi di controllo

Comitato di coordinamento composto dai Direttori Generali dei Dipartimenti Regionali con funzioni di raccordo tra la Società e l'azionista Regione Basilicata disciplinato dal Direttiva sul Controllo Analogo e dallo Statuto sociale

Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 contenente "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza in carica è un organo monocratico.

Eventuali variazioni intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione del 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Sono intervenute modifiche statutarie al fine di adeguare lo Statuto alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 TUPS con verbale di assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016 (Atto del Dott. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, rep. n. 95144, racc. 24232) e presa d'atto con D.G.R. Basilicata 269/2017: modifiche agli artt. 25, 26, 27, 29 (Organo amministrativo), 31, 32, 33 (Organi di controllo) e 38 (Disposizioni finali).

Sono intervenute ulteriori modifiche statutarie al fine di adeguare il capitale sociale alle prescrizioni dell'art. 16 della legge regionale n. 18/2018 e ss.mm.ii. (assemblea straordinaria del 27/07/2020, verbale a rogito della Dottoressa Beatrice Simone Notaio in Potenza, rep. n. 71715, racc. 27175):
riduzione del capitale sociale di euro 2.500.000,00, da euro 7.009.305,00 a euro 4.509.305,00, ai sensi dell'art. 2445 del cod. civ..

Rispondenza ai requisiti del TUSP

Si.

Scheda 1.3

Oggetto sociale

Descrizione dell'oggetto sociale

L'art. 3 Oggetto del vigente Statuto sociale recita:

1. Sviluppo Basilicata S.p.A. opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio della Regione Basilicata nell'ambito fissato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto della Regione Basilicata.

Per il conseguimento di tali finalità, la Società, nell'ambito della programmazione economica e territoriale della Regione, concorre all'attuazione dei programmi regionali e locali di sviluppo economico, sociale e del territorio in Basilicata e, nel quadro della politica di programmazione, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli eventuali altri Enti pubblici partecipanti alla Società.

L'oggetto della Società è:

- lo svolgimento di attività finanziarie finalizzate a sostenere lo sviluppo delle iniziative economiche nella Regione;
- lo studio del processo di sviluppo della Basilicata e l'assistenza tecnica alla Regione ed alle altre amministrazioni pubbliche che, direttamente o indirettamente, contribuiscono allo sviluppo delle iniziative economiche nel territorio della Regione;
- la promozione ed il potenziamento di iniziative economiche dirette allo sviluppo dell'economia della Regione, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
- la promozione, anche in collaborazione con Enti locali, di iniziative che interessino la realizzazione di obiettivi conformi ai documenti di programmazione e pianificazione regionale e territoriale.

2. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compiere le seguenti attività:

- progettare e gestire strumenti finanziari regionali per la creazione e lo sviluppo imprenditoriale nel quadro delle indicazioni e finalità definite dall'ente Regione;
- reperire fondi da associazioni, fondazioni, enti pubblici per sostenere strategicamente ed economicamente progetti di sviluppo imprenditoriale e di nuova imprenditorialità nell'ambito delle indicazioni e finalità definite dalla Regione e comunque nei limiti e in conformità alle normativa vigente in materia.

- concedere ed erogare finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio utilizzando risorse di fondi pubblici;
- costituire, previa autorizzazione della Regione Basilicata, e/o gestire fondi di garanzia per il rilascio di garanzie a favore delle imprese;
- costituire, previa autorizzazione della Regione Basilicata, e/o gestire fondi di capitale di rischio per l'attuazione di interventi finanziari nella forma di acquisizione di partecipazioni al capitale sociale, di prestiti partecipativi e obbligazionari anche convertibili a favore di piccole e medie imprese costituite o costituende nella forma di società di capitali;
- realizzare e/o gestire "incubatori di impresa" presso i quali gli imprenditori possano trovare allocazione per le proprie aziende;
- realizzare attività di promozione e animazione territoriale nel campo della creazione e dello sviluppo imprenditoriale;
- progettare e gestire, in collaborazione con la Regione e gli enti sub regionali preposti alla formazione professionale, interventi di formazione e orientamento finalizzati alla promozione e sviluppo d'impresa;
- fornire consulenza, assistenza e prestazione di servizi a favore della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche locali che, direttamente o indirettamente, contribuiscono allo sviluppo delle iniziative economiche nel territorio della Regione;
- collaborare con la Regione e con le altre amministrazioni pubbliche interessate alla progettazione e all'attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale locale;
- supportare progetti di investimento e di sviluppo territoriale;
- promuovere e sostenere, anche in collaborazione con Enti locali, iniziative ed attività che interessano la realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;
- attuare programmi comunitari e nazionali di interesse regionale;
- svolgere ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate.

3. La Società, per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese a rilevanza pubblica, public utility, orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici per lo sviluppo del territorio. Può altresì, associarsi a Enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.

4. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di

garanzie reali, fideiussioni ed avalli a favore di terzi, l'acquisizione, detenzione, gestione e dismissione delle partecipazioni previste nel precedente comma.

5. Sono escluse quelle attività espressamente riservate dalla legge in via esclusiva a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche. È esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

6. In quanto strumento della Regione, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Basilicata e riceve dalla stessa l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. Nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Basilicata. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

8. Nell'esercizio delle proprie attività la Società opera con criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e assicura l'attuazione del principio di pari opportunità.

Eventuali variazioni dell'oggetto sociale intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

Sono intervenute modifiche statutarie a fin8 di adeguamento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016 TUPS con verbale di assemblea straordinaria del 22 dicembre 2016 (Atto del Dott. Antonio Di Lizia, Notaio in Potenza, rep. n. 95144, racc. 24232) e presa d'atto con D.G.R. Basilicata 269/2017:

- modifiche all'art. 3 (Oggetto sociale), con particolare riferimento alla percentuale di fatturato da realizzarsi nei confronti dell'azionista Regione Basilicata di cui all'art. 16 del TUSP

Rispondenza ai requisiti del TUSP

Si. Con particolare riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 4 del TUPS la Società è espressamente esonerata dall'applicazione dell'art. 4 per essere inclusa nell'allegato A di cui all'art. 26 del TUPS stesso.

Scheda 1.4

Finalità e attività

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 TUSP)

Ai sensi dell'art. 26 TUSP, secondo comma, le prescrizioni dell'art. 4 del TUPS non sono applicabili alle società elencate all'allegato A.

Il Gruppo Sviluppo Basilicata è inserito nell'elenco di cui all'allegato A, la Società è pertanto esclusa dall'applicabilità dell'art. 4 del TUSP.

Scheda 1.5

**Razionalizzazione
precedente**

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015 (D.G.R. Basilicata n. 400/2015)

Il Piano Operativo 2015 evidenziava la sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria, atteso che le attività proprie della mission statutaria sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata.

Il Piano di revisione straordinaria di cui alla D.G.R. n. 964 del 25.9.2017, costituente ex art. 24 comma 2 del Tusp aggiornamento del sopra richiamato piano operativo di razionalizzazione, ha confermato l'utilità del mantenimento della partecipazione.

I successivi Piani annuali di revisione ex art. 20 del Tusp hanno altresì confermato l'opportunità di tale mantenimento.

Scheda 1.6

Mantenimento società

MOTIVAZIONI DEL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Sviluppo Basilicata, nei suoi anni di ultraventennale attività, ha svolto una forte azione di diffusione di cultura di impresa nel territorio lucano attraverso molteplici strumenti che vanno dalla gestione di pacchetti finanziari agevolativi per imprese (Microcredito), alla gestione di fondi di ingegneria finanziaria (Fondi di garanzia e di Venture Capital), all'attuazione di progetti regionali e comunitari che hanno portato risultati più che soddisfacenti al territorio, crescendo nella capacità di intervento locale e delle professionalità al suo interno.

Percorso avviato nella rete di agenzie regionali di Invitalia e nel 2009 la Regione Basilicata ha deciso di acquisire il 100% del capitale sociale della Società. L'ente regionale ha ereditato una struttura con un elevato grado di "expertise" in tema di finanza agevolata e animazione del territorio, il quale consente alla Regione Basilicata di attuare le politiche di sviluppo attraverso un **soggetto qualificato che condivide gli obiettivi e la mission con la capacità di essere proprio braccio operativo e al contempo un unico punto di riferimento interlocutore di imprenditori, professionisti, associazioni di categoria, datoriali e tutti i soggetti coinvolti nel processo di sviluppo e crescita imprenditoriale ed economica del territorio.**

L'operatività della Società si sviluppa dunque nell'ambito delle politiche regionali per il sostegno finanziario alle attività imprenditoriali operanti nel territorio regionale e per la promozione e l'animazione del tessuto imprenditoriale.

Nel contesto delle politiche per il sostegno finanziario alle imprese operanti nel territorio locale, la Società opera come "**soggetto attuatore**" della **finanza agevolata e degli strumenti di ingegneria finanziaria** (intesi in un'accezione ampia inclusiva di ogni forma di sostegno finanziario: finanziamento in conto capitale/interesse/finanziamenti agevolati/rilascio di garanzie/ acquisizione di partecipazioni di minoranza e temporanee) promossi dalla Regione Basilicata, il che si sostanzia nella gestione delle Misure agevolative in tutte le fasi del procedimento, fase dell'istruttoria, della concessione ed erogazione e fase del monitoraggio e controllo

delle iniziative candidate e ammesse alle agevolazioni pubbliche in prevalenza comunitarie.

In tale ambito, **il coinvolgimento della Società nella gestione di ciascuna Misura agevolativa assume carattere pluriennale** in quanto la fase del monitoraggio e controllo delle agevolazioni concesse (verifiche anche in loco della permanenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni e raggiungimento degli obiettivi) è spalmata in un arco temporale pluriennale (anche oltre il quinquennio).

Nel quadro invece delle politiche per la promozione e l'animazione del tessuto economico, la Società opera come "**soggetto promotore**" dello **sviluppo e accompagnamento delle imprese** consistenti in azioni di promozione/divulgazione sul territorio regionale di strumenti finanziari promossi dalla Regione Basilicata e di accompagnamento per la creazione di nuove imprese.

Sviluppo Basilicata svolge, in tale contesto, un ruolo di facilitatore delle interlocuzioni tra il sistema imprenditoriale, anche per il tramite di associazioni imprenditoriali, e le istituzioni e implementa con la Regione misure, progetti e azioni che possano permettere alle imprese del territorio di diventare sempre più competitive.

Rientrano in questo asse di intervento, la gestione del sistema Incubatori d'Impresa di Potenza, l'orientamento e la promozione della cultura di impresa, il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

Nel corso del 2022 è stato avviato un interessante percorso di accompagnamento imprenditoriale per le imprese del territorio a valere su tre driver di sviluppo: internazionalizzazione, ricerca e innovazione, digitalizzazione. Il progetto terminerà nel 2023 e vedrà l'elaborazione di modelli di sviluppo scalabili su base regionale.

Proseguirà nell'anno 2023 l'affiancamento alla Regione nella costruzione di un modello "attrazione investimenti" che possa mettere a sistema un circuito virtuoso di accoglienza di nuovi imprenditori, semplificazione burocratica di processi di localizzazione e supporto con specifiche misure di finanziamento orientate alla digitalizzazione e transizione verde.

L'intrecciarsi del ruolo di soggetto *attuatore* e *promotore* delle linee di intervento regionali rende la Società un importante interlocutore del tessuto economico regionale che incrocia le esigenze ed interagisce con il mondo delle imprese, professionisti e della ricerca e che si interfaccia con le altre finanziarie regionali aderendo

all'Associazione Nazionale Finanziarie Regionali ("ANFIR").

Può dunque considerarsi consolidato il ruolo di Sviluppo Basilicata come soggetto attuatore delle politiche di sviluppo regionale.

Scheda 1.7

Interventi

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI

Non sono previsti interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUPS in quanto la Società non ricade in alcune delle ipotesi contemplate dall'art. 20, comma 2, del TUPS, precisamente:

- ✓ è esonerata dalle disposizioni dell'art. 4;
- ✓ il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ non svolge attività analoga a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali di rilevanza regionale;
- ✓ nel triennio 2019-2021 ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- ✓ non necessita di rilevanti azioni di contenimento costi;
- ✓ non necessita di iniziative di aggregazione.

Scheda 1.8

Partecipazioni indirette

Sviluppo Basilicata S.p.A. gestisce il Fondo Regionale di Venture Capital (di seguito anche "Fondo") giusta D.G.R. Basilicata 1626/2011 e DGR 507 del 30/04/2014, affidato dall'azionista Regione Basilicata nell'ambito delle politiche regionali per il sostegno finanziario alle attività economiche e imprenditoriali operanti nel territorio regionale.

Il Fondo, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 8 milioni, è stato costituito allo scopo di favorire la nascita e lo sviluppo di Piccole e Medie Imprese (PMI) locali con specifiche forme di investimento finanziario (partecipazione al capitale di rischio e prestiti partecipativi) dirette a sostenere le prime fasi di sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale (Early Stage) e programmi di sviluppo organizzativo, tecnologico, produttivo e commerciale (Expansion), attraverso l'investimento diretto del Fondo e il co-investimento, in partnership con altri investitori (altri fondi, generalisti o specializzati, Business Angel, investitori privati, soci della stessa impresa).

Nell'ambito della gestione del Fondo **Sviluppo Basilicata ha acquisito**, in partnership con altri investitori (altri fondi, generalisti o specializzati, investitori privati, soci della stessa impresa), **entro il termine ultimo fissato dall'Avviso al 31/12/2016**, n. 9 (nove) partecipazioni sociali in piccole e medie imprese (PMI) operanti in Basilicata (start up innovative), di cui 5 acquisite prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante Testo Unico Società a Partecipazione Pubblica (di seguito "Decreto").

A data corrente **è in corso la fase della dismissione delle n. 3 partecipazioni detenute nelle società** Cervellotik S.r.l., Biomassapp S.r.l. e Slowfunding S.r.l., le cui operazioni si concluderanno **entro il 31/12/2023** nei termini indicati negli accordi parasociali a suo tempo stipulati con i partner. **Altre n. 3 partecipazioni** sono detenute nelle società Personal Shop S.r.l., PickMeApp S.r.l. e Giovani Promesse S.r.l. in stato di liquidazione, le cui procedure si concluderanno, molto verosimilmente, già nel **primo semestre dell'anno 2023**.

Per espressa previsione del Regolamento adottato con D.G.R. n. 507 del 30/04/2014 e della **Decisione della Commissione Europea C(2012) 6534 Final del 18/09/2012 che ha autorizzato il regime di Aiuto "Fondo Regionale di venture Capital", Sviluppo Basilicata, dopo il 31.12.2016, non ha potuto acquisire altre partecipazioni con le risorse del Fondo né ha potuto erogare ulteriori risorse finanziarie alle società partecipate** acquisite nell'ambito del Fondo entro il 31/12/2016.

Le partecipazioni sono state acquisite da Sviluppo Basilicata in proprio (risulta tale per effetto dell'iscrizione nel libro soci della società beneficiaria) e per conto della Regione Basilicata, titolare delle risorse del Fondo.

Le PMI beneficiarie del Fondo sono imprese private in cui la partecipazione sociale pubblica ha la specifica finalità di finanziare l'avvio di iniziative imprenditoriale (early stage) e programmi di sviluppo (expansion) e non ha finalità di stabile investimento; la partecipazione è, per sua natura, temporalmente limitata oltre che di minoranza. **Esse non comportano (e non hanno comportato) alcun onere a carico di Sviluppo Basilicata e della Regione Basilicata;** i predetti **Regolamento e Decisione della Commissione Europea non consentono l'erogazione** in favore delle PMI partecipate **di ulteriori risorse finanziarie a qualsiasi titolo**, diverse dalle risorse erogate a titolo di capitale sociale sottoscritto al momento dell'ingresso nella partecipazione, **fase ormai conclusasi da tempo (31/12/2016).**

Per espressa disposizione regolamentare, di derivazione anche comunitaria, tali partecipazioni sono temporanee dovendo essere smobilizzate entro sette anni dalla data della loro assunzione e minoritarie, potendo rappresentare complessivamente massimo il 49% del capitale sociale della società beneficiaria, percentuale comprensiva della quota di partecipazione del/i coinvestitore/i.

Sviluppo Basilicata investe nelle PMI beneficiarie sempre con l'intervento di coinvestitori privati (altri fondi, generalisti o specializzati, business angel, investitori privati, soci della stessa impresa) sulla base di accordi di investimento conclusi caso per caso. I Coinvestitori svolgono un ruolo importante nella valutazione della redditività dell'impresa e del suo progetto di investimento al fine di orientare ciascuna operazione al profitto, a cui il Fondo deve tendere.

Il Fondo e il/i Coininvestitore/i investono nella PMI beneficiaria per sostenere la strategia di sviluppo della società e conseguire un remunerativo rientro a medio termine dei capitali investiti per effetto della dismissione delle partecipazioni.

A tal fine gli attori coinvolti nell'operazione Sviluppo Basilicata, il/i Coininvestitore/i, i soci fondatori della società beneficiaria e la stessa società beneficiaria definiscono e disciplinano, con la stipula di accordi parasociali, l'investimento, le modalità di realizzazione dello stesso e il disinvestimento. In un'ottica di sviluppo e valorizzazione della società beneficiaria, con le intese parasociali le parti disciplinano i loro rapporti mediante regole di *governance* condivise (amministrazione e gestione della società beneficiaria) volte ad assicurare unitarietà e coerenza di indirizzo di gestione della società e regole *di exit dalla società beneficiaria* con una puntuale regolamentazione di diritti e obblighi in materia di trasferimenti delle rispettive partecipazioni nel capitale sociale. Per ciascun'operazione è prevista una strategia di uscita dalla compagine sociale da parte del Fondo e del/i coininvestitore/i.

Sono dunque "operazioni di finanza" compatibili con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, espletate con risorse finanziarie a tal fine destinate dall'ente Regione, alla stregua di altri strumenti finanziari, così come riconosciuto dalla citata decisione della Commissione Europea che ha autorizzato l'Aiuto.

Tuttavia, la presenza di Sviluppo Basilicata S.p.A., quale società in house della Regione Basilicata, nella compagine sociale delle **PMI beneficiarie** del **Fondo** fa assumere alle medesime società la qualità di **società a partecipazione pubblica indiretta** ai sensi del TUSP (art. 2 lett. g. e n.).

E' evidente che la natura e la finalità delle PMI partecipate risultano decisamente estranee alla ratio del TUPS ispirato a principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica peculiari del sistema pubblico.

Le PMI partecipate, viceversa, **operano sul mercato e hanno il loro oggetto sociale legato al proprio business non svolgendo attività riconducibile al mondo pubblico.**

E' manifesta l'incongruenza tra tenore letterale e ratio delle disposizioni del TUPS.

Da un canto, il dato letterale delle disposizioni del TUPS qualifica le operazioni di Venture Capital effettuate dall'in house Sviluppo Basilicata partecipazioni pubbliche indirette (art. 2 lett. g. e n.) e ne legittima il mantenimento per effetto dell'esclusione dall'ambito di applicazione delle prescrizioni dell'art. 4 del Gruppo Sviluppo Basilicata

(inteso in un'accezione non codicistica) di cui all'Allegato A ex art. 26 dello stesso TUSP; **dall'altro canto**, viceversa, non risultano di fatto applicabili le norme in ordine alla razionalizzazione periodica e revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette) di cui agli artt. 20 e 24 del TUPS che recano prescrizioni e principi applicabili al mondo pubblico e non confacenti alla natura delle Partecipazioni PMI, le quali operando sul mercato ed essendo prevalentemente start up innovative ben potrebbero non soddisfare i requisiti ivi previsti per evitarne l'alienazione. L'alienazione delle Partecipazioni PMI, come sopra meglio detto, soggiace a finalità e regole di natura privatistica. Il Fondo e il/i Coinvestitore/i investono nella PMI beneficiaria per sostenerne lo sviluppo e al contempo conseguire un remunerativo rientro a medio termine dei capitali investiti per effetto della dismissione delle partecipazioni secondo i termini indicati negli accordi parasociali stipulati tra le Parti dell'operazione.

Revisione
periodica delle
società
partecipate della
Regione Basilicata
ai sensi dell'art.
20 TUSP

2021

Società Energetica Lucana S.p.A.

Scheda 2

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Legge Regionale 31 luglio 2006 n. 13 "*Costituzione della Società Energetica Lucana*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2008 n. 710 avente ad oggetto "*Costituzione della Società Energetica Lucana S.p.A.*";
- Articolo 30 Legge Regionale 6 agosto 2008 n. 20;
- D.G.R. n. 913 del 18 giugno 2008 avente ad oggetto "Accordo Quadro Regione — Contitolari Concessione Gorgoglione — Clausola A.3 — Adempimenti Conseguenti";
- Deliberazione della Giunta Regionale 05 agosto 2009 n. 1442 avente ad oggetto "*Società Energetica Lucana S.p.A. – Modifica Statuto sociale*";
- Articolo 9 Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31;
- Articolo 26, comma 3, Legge Regionale 16 aprile 2013, n. 7;
- Articolo 32 Legge Regionale 7 agosto 2009 n. 27;
- Articolo 55 Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 42;
- Articolo 9 e Appendice B della Legge Regionale 19 gennaio 2010 n. 1;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 703 del 29 maggio 2015 avente ad oggetto "Direttiva sul Controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate in house – Approvazione nuova direttiva;
- Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" così come modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017;
- Statuto sociale adottato dall'Assemblea Straordinaria del 29 dicembre 2016 (verbale al rogito dell'Avv. Vito Pace, notaio in Avigliano, rep. n. 16077, racc. n.9210).
- Deliberazione Giunta Regionale n. 270 del 04 aprile 2017 avente ad oggetto "D.Lgs. N. 175 del 19/08/2016" Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" - Società Energetica Lucana S.P.A. Modifiche statutarie - Presa d'atto".

- Decreto Presidente Giunta Regionale Basilicata n. 236 del 06 ottobre 2017 avente ad oggetto: "D. Lgs 175/2016 rettificato dal D. Lgs. 100/2017 art. 4 comma 9 – Esclusione parziale della SEL S.p.A. – Società Energetica Lucana- dall'applicazione delle disposizioni TUSP";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1 del 09 gennaio 2018 avente ad oggetto: "Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Società Energetica Lucana S.p.A. – Triennio 2018-2020 – Approvazione";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2019 avente ad oggetto: "Direttiva sul contenimento dei costi delle società partecipate della Regione Basilicata – Art. 19 TUSP";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 985 del 29 Dicembre 2020 avente ad oggetto "Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 20 TUSP";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1020 del 16 dicembre 2021 avente ad oggetto "Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata al 31.12.2020 – Art. 20 TUSP";
- D.G.R. n. 860 del 30 novembre 2019 "Concessione 'Gorgoglione' TOTAL ITALIA - SHELL ITALIA- MITSUI ITALIA B - Addendum all'Accordo Quadro DGR 1363/2006, Accordo Quadro Integrativo, Protocollo per lo Sviluppo, Protocollo per la fornitura del Gas Naturale- Approvazione".

Scheda 2.1

Quote

Capitale sociale

€ 1.180.000

Quota di partecipazione regionale

100%

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Durata società

31.12.2100

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

IN HOUSE soggetta a controllo analogo standardizzato ex D.G.R. n. 703/2015

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

NESSUNA

Scheda 2.2

Organi

Organi sociali:

Assemblea dei Soci

Amministratore Unico

Collegio Sindacale

Revisore Legale dei Conti

Incarichi di vertice:

Direttore Generale o Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo

Altri organi

Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001.

Eventuali variazioni intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione del 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Lo Statuto della Società Energetica Lucana S.p.A., come modificato in data 29/12/2016 e in attuazione delle previsioni normative di cui al D. Lgs. n. 175/2016, consta di n. 44 articoli. Le modifiche introdotte riguardano i seguenti articoli:

- art.3 rubricato "Oggetto";
- art. 5 rubricato "Domicilio";
- art. 11 rubricato "Trasferimento di azioni e clausola di mero gradimento";
- art. 14 rubricato "Controllo analogo";
- art. 15 rubricato "Competenze dell'Assemblea ordinaria";
- art. 30 rubricato "Direttore generale, Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo";
- art. 31 rubricato "Competenze e poteri dell'organo amministrativo";
- art. 33 rubricato "Nomina e composizione dell'organo amministrativo";
- art. 34 rubricato "Organo amministrativo";
- art. 36 rubricato "Organi delegati";
- art. 37 rubricato "Delibere del Consiglio di Amministrazione";

- art. 39 rubricato "Remunerazione dell'Organo amministrativo";
- art. 40 rubricato "Collegio sindacale e revisione legale dei conti";
- art. 44 rubricato "Norma di chiusura";

Rispondenza ai requisiti del Tusp

Le modifiche sopra elencate sono state introdotte al fine di adeguare lo statuto societario alla normativa TUSP.

Scheda 2.3

Oggetto sociale

Descrizione dell'oggetto sociale (art. 3 Statuto Societario).

La Società ha per oggetto l'ideazione, lo sviluppo, la definizione e l'attuazione di azioni miranti alla razionalizzazione dei consumi e dell'offerta di energia, alla promozione del risparmio e dell'efficienza energetica, al migliore utilizzo delle risorse locali, convenzionali e rinnovabili, nei servizi pubblici locali collegati all'energia e nei servizi a rete, strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci pubblici partecipanti.

Negli ambiti suddetti la Società può svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge e comunque nei limiti di quanto prescritto dalla normativa in materia di Società a partecipazione pubblica.

La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge di:

- promuovere e realizzare l'ottimizzazione dei consumi energetici per ottenere la loro riduzione, l'impiego delle risorse energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni inquinanti;
- sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con i soggetti finanziari e bancari, pubblici e privati, al fine di agevolare l'accesso al credito ai soggetti che intendano sviluppare progetti di interesse energetico, come pure promuovere e sviluppare l'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali;
- operare in veste di società di servizi energetici integrati, nel rispetto degli indirizzi normativi nazionali e comunitari, nonché di quelli definiti secondo le priorità individuate dai soci, esclusivamente in favore di soggetti pubblici;
- operare come centrale di committenza, ai sensi della normativa vigente;
- promuovere e realizzare l'aggregazione in tutte le forme di legge consentite di soggetti pubblici interessati al conseguimento del risparmio, dell'efficienza energetica e dell'impiego delle risorse energetiche;
- promuovere i programmi europei, nazionali e regionali inerenti all'energia ed all'ambiente, anche sottoscrivendo accordi con le entità preposte allo sviluppo dei programmi medesimi;
- eseguire e/o finanziare interventi di risparmio energetico esclusivamente in favore di soggetti pubblici.

La Società potrà effettuare, nelle forme consentite, produzione di energia, nell'ambito di specifici progetti di particolare rilievo tecnico-ambientale, la cui finalità precipua sia il soddisfacimento dei bisogni energetici dell'Ente Regione Basilicata, dei suoi Enti e società strumentali e/o controllate, di Enti e società pubbliche, ovvero la valorizzazione energetica di beni immobili pubblici; il tutto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

Essa può, inoltre, compiere tutte le attività connesse alla ottimizzazione, razionalizzazione dell'utilizzo dell'energia, della logistica e dell'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili nei limiti fissati dalla normativa europea e nazionale, concludere tutte le operazioni finanziarie, societarie ed economiche, mobiliari ed immobiliari, che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonché ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità, ivi compresa la partecipazione in società e a consorzi con oggetto e scopo sociali analoghi, affini o complementari; il rilascio di garanzie e la stipula di convenzioni con i produttori, distributori o grossisti, operanti nel settore di competenza; la concessione di fidejussioni e garanzie anche reali a favore di terzi e di istituti di credito; il tutto nel rispetto delle

condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

La Società può svolgere le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti anche attraverso società controllate, nonché assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, consorzi ed associazioni sia italiane che estere, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari o affini ai propri, tra i quali la gestione di servizi a rete, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, e costituire e liquidare i soggetti sopra indicati; il tutto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

La Società può instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e stipulare con esse convenzioni.

La Società, anche con la collaborazione di Università, Enti ed Istituti specializzati, può inoltre dedicarsi:

- alla promozione e realizzazione di forme o sistemi organizzativi di carattere consortile o associativo fra imprese, soggetti ed enti anche territoriali, pubblici e privati, con particolare riferimento alle infrastrutture energetiche e logistiche di qualsiasi genere per le finalità di cui sopra, compreso l'impiego diffuso delle risorse energetiche rinnovabili, promuovendo l'innovazione tecnologica;
- all'elaborazione di analisi settoriali atte a fornire informazioni sulle potenzialità dei mercati energetici nazionali, comunitari ed extracomunitari con elaborazioni di piani e programmi nei settori dell'ambiente e dell'energia.

La Società può, infine, svolgere le seguenti attività:

- elaborare monitoraggi energetici e curare l'aggregazione dei consumi regionali limitatamente a soggetti pubblici;
- assicurare servizi di informazione ed assistenza agli utenti pubblici in materia di consumi energetici;
- curare, su delega degli enti pubblici soci, l'attuazione ed il monitoraggio degli accordi stipulati nel settore energetico.

Nel rispetto della normativa in materia di Società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla medesima affidati dall'Ente pubblico, ovvero dagli Enti Pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Eventuali variazioni dell'oggetto sociale intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

A seguito del d. Lgs. n. 175/2016 sono intervenute le seguenti modifiche statutarie di cui ha preso atto la Giunta Regionale con Delibera n. 270 del 04 Aprile 2017.

La Società, infatti, ha deliberato nell'Assemblea Straordinaria del 29/12/2016 le seguenti modifiche all'oggetto sociale (art. 3 dello Statuto):

- previsione che, trattandosi di società in house, le attività che la società intende svolgere devono essere strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci pubblici partecipanti e che comunque le stesse debbano essere esercitate nei limiti di quanto prescritto dalla normativa in materia di Società a partecipazione pubblica;

- inserimento della previsione richiesta dal comma 3 dell'art. 16 D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui oltre l'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla medesima affidati dall'Ente pubblico, ovvero dagli Enti Pubblici soci, mentre la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Scheda 2.4

Finalità e attività

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 Tusp)

La Società Energetica Lucana S.p.A è stata istituita con Legge Regionale n. 13/2006 per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata nell'ambito delle politiche regionali in materia di energia in linea con quanto disposto dal comma 1 dell'art.4 del D.Lgs.175/2016.

In particolare, la Società è stata costituita sotto forma di società di capitali a partecipazione interamente pubblica e attualmente è partecipata al 100% dalla Regione stessa, al fine di favorire la definizione e l'attuazione concreta di azioni tendenti ad ottimizzare la gestione della domanda e dell'offerta di energia, il risparmio energetico, l'efficienza energetica e l'utilizzo delle risorse energetiche locali (convenzionali e rinnovabili), operando anche nei mercati dell'energia elettrica e del gas, perseguendo in tal modo l'interesse pubblico connesso ai consumi e alla spesa energetica dei soggetti pubblici regionali.

Le attività della Società sono dettagliate dall'art. 9 della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i., oltreché dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) e sono riconducibili anche ad alcune di quelle previste dal suddetto articolo 4. Precisamente, la Società provvede, anche se in via non esclusiva, all'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente partecipante (art.4 comma 2 lett. d)) e presta servizi di committenza ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (art. 4 comma 2 lett. e)). Inoltre la Società svolge prevalentemente attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, riconducibili all'art. 4 comma 7, del D.Lgs.175/2016.

Infatti, l'art. 9 della Legge Regionale n. 31/2008 stabilisce che la Regione Basilicata, nell'ambito delle sue finalità istituzionali, promuove interventi per la riduzione dei consumi e dei costi energetici dei soggetti pubblici regionali attraverso:

- l'analisi, il controllo, l'aggregazione e la gestione dei consumi energetici dell'Amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione Basilicata e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici e delle amministrazioni pubbliche locali;
- la valorizzazione a fini energetici delle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e delle aree fruibili a fini di produzione di energia di proprietà della Regione, dei

suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata e delle altre amministrazioni pubbliche locali;

- la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli immobili di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati (art. 9, comma 1, lettera d) della L.R. n. 31/2008 e ss.mm.ii.);
- la realizzazione di impianti alimentati da fonti non fossili con l'intento di destinare alla vendita parte dell'energia prodotta o dei proventi correlati alla vendita della stessa, concorrendo, in tal modo, alla riduzione dei costi a carico degli enti territoriali serviti dagli impianti e dei cittadini residenti nei Comuni di ubicazione degli stessi.

Detti interventi sono affidati alla Società Energetica Regionale S.p.A., la quale:

- cura l'attuazione delle procedure di cui all'art. 3, comma 4, lettera a) della L.R. 1 luglio 2008 n. 12, limitatamente al campo dell'approvvigionamento energetico delle strutture sanitarie;
- provvede a quanto necessario per la realizzazione degli impianti, osservando, per ciò che riguarda gli affidamenti a terzi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura e di costruzione delle opere, i criteri di evidenza pubblica previsti dal Codice dei Contratti Pubblici;
- funge da centrale di committenza per l'acquisto di energia da parte della Regione Basilicata e degli enti precedentemente menzionati ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i.

Inoltre, il comma 3 del precitato art. 9 stabilisce che sulle superfici esterne degli edifici inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia e, sulle aree fruibili a fini di produzione di energia, appartenenti al demanio o al patrimonio regionale ovvero di proprietà degli enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici regionali, delle amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati, è costituito - senza oneri e senza limiti di tempo - il diritto di superficie per la

realizzazione degli impianti di cui al comma 1 della succitata norma, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, in favore della Società Energetica Lucana S.p.A.

La costituzione del diritto avviene, a seguito della presentazione della scheda progettuale di utilizzo da parte della Società Energetica Lucana S.p.A. all'ente proprietario, secondo le modalità ad hoc indicate dall'art. 1350 del Codice Civile, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 2643 c.c.

La Società Energetica Lucana S.p.A. utilizza le superfici e le aree sulle quali ha acquisito il diritto di superficie per installare e gestire gli impianti di cui all'art. 9, comma 1, L.R. n. 31/2008, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, cui ha facoltà di trasferire il diritto acquisito negli atti di gara.

La Società, quindi, come previsto anche dal PIEAR, svolge i seguenti servizi/funzioni:

- a. pianificazione strategica e sostenibilità energetica;
- b. trading del gas;
- c. committenza pubblica in campo energetico;
- d. supporto/assistenza agli enti locali;
- e. monitoraggio del sistema energetico, informazione ai consumatori ecc;
- f. promozione, partecipazione a progetti di intervento di innovazione nel campo della sperimentazione e produzione energetica.

La Società Energetica Lucana opera, infine, quale delegato amministrativo della Regione Basilicata per l'attuazione di bandi regionali a beneficio dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 31/2008 e s.m.i, per i fini di cui al comma 1 della norma.

Nell'ambito delle suddette attività, la Società, essendo un organismo strumentale della Regione Basilicata, è soggetta a controlli analoghi a quelli che la Regione esercita sui propri Uffici.

La società applica la disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013, conformandosi alle disposizioni applicabili in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, si attiene al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione/contrasto dei fenomeni corruttivi.

È, altresì, destinataria passiva delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

ESCLUSIONE PARZIALE EX ART. 4 COMMA 9, SECONDO PERIODO, DL TUSP

Come si evince dalle attività sopra indicate, la Società Energetica Lucana S.p.A. non svolge esclusivamente le attività di cui all'art. 4 commi 1-2-4 e 7 del D. Lgs. n. 175/2016 ma, soprattutto con riferimento alle attività assegnategli con DGR 913/2008, ha un ruolo fondamentale nel perseguimento dei fini istituzionali connessi alla valorizzazione del gas naturale estratto sul territorio Regionale. Infatti, con tale DGR la SEL è stata individuata quale "l'operatore al quale verrà consegnato il gas naturale proveniente dalla Concessione Gorgoglione secondo le modalità contenute nella clausola A.3 dell'Accordo Quadro" sottoscritto tra la regione Basilicata e i Contitolari Total Italia SpA, Shell Italia E&P SpA ed Esso Italia Srl, in data 22 settembre 2006.

Inoltre, come previsto dall'art. 9 comma 1 lett. d) della L.R. n. 31/2008, promuove la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli immobili di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati (la riqualificazione e l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico, la realizzazione di cogeneratori alimentati da fonti fossili e non, ecc.).

Esaminato l'art. 4 comma 9 del Tusp che così recita: (omissis)..., "*I Presidenti di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità possono nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della regione...(omissis) motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici alla stessa connessi e al tipo di attività svolta riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura di cui all'art. 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti*".

Pertanto, al fine di garantire la prosecuzione di tali attività con il giusto grado di specializzazione che la Società ha acquisito negli anni, si è proceduto all'esclusione parziale dell'applicazione dell'art. 4 D.Lgs.175/2016 da effettuarsi con D.P.G.R. ai sensi del menzionato comma 9 dell'art. 4 stesso, in considerazione del fatto che la società – stante anche la misura totalitaria della partecipazione regionale e la elevata e crescente qualificazione dell'organismo - svolge una peculiare e infungibile attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata. Sostiene ulteriormente quanto innanzi la considerazione per cui detta società non svolge attività analoga a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali di rilevanza regionale che possano – senza soluzione di continuità – assorbire le funzioni attualmente svolte da Sel s.p.a. ovvero sostituirsi ad essa nella missione societaria.

Scheda 2.5

**Razionalizzazione
precedente**

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Il Piano Operativo 2015 verificava la sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria, atteso che le attività proprie della mission statutaria sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata.

Il Piano di revisione straordinaria di cui alla D.G.R. n. 964 del 25.9.2017, costituente ex art. 24 comma 2 del Tusp aggiornamento del sopra richiamato piano operativo di razionalizzazione, ha confermato l'utilità del mantenimento della partecipazione.

I successivi Piani annuali di revisione ex art. 20 del Tusp hanno altresì confermato l'opportunità di tale mantenimento.

Scheda 2.6

Mantenimento società

MOTIVAZIONI DEL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Alla luce di quanto esposto nelle schede 2.4 e 2.5, è evidente che la Società svolge attività direttamente connesse ai fini istituzionali della Regione Basilicata e che il grado di specializzazione da essa acquisito la rende l'unico soggetto in grado di operare nell'ambito delle politiche energetiche regionali, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Pertanto, oltre a svolgere alcune delle attività di cui ai commi 2 (lett. d-e) e 7 dell'art. 4 del D. Lgs. n.175/2016, in considerazione di quanto già stabilito da leggi regionali con riguardo alla mission e alle attività della Sel Spa, come sopraindicate, risulta opportuno e necessario disporre con Decreto del Presidente della Giunta Regionale l'esclusione parziale dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 stesso, onde consentire lo svolgimento delle attività connesse alla valorizzazione del gas naturale estratto sul territorio Regionale e alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica.

Non sono inoltre necessari interventi di razionalizzazione di cui all'art. 24 del TUPS in quanto la Società:

- ✓ soddisfa i requisiti di cui all'art. 4 del TUPS;
- ✓ non ricade in alcune delle ipotesi contemplate dall'art. 20, comma 2, del TUPS in quanto:
- ✓ il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ non svolge attività analoga a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali di rilevanza regionale;
- ✓ nel triennio 2019-2021 ha conseguito un fatturato superiore a un milione di euro;
- ✓ non necessita di rilevanti azioni di contenimento costi;
- ✓ non necessita di iniziative di aggregazione.

Revisione periodica
delle società
partecipate della
Regione Basilicata ai
sensi dell'art. 20 TUSP

2021

Società: Acquedotto Lucano S.p.A.

Scheda 3

Scheda 3

Riferimenti

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Art. 11 Legge Regionale 23 dicembre 1996 n. 63 "Istituzione del servizio idrico integrato. Delimitazione dell'unico ambito ottimale e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra Enti Locali";
- Art. 35, comma 5, Legge 28 dicembre 2001 n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);
- Deliberazione AATO Basilicata n. 16 del 08 luglio 2002 "Gestione del Servizio idrico Integrato – Scelta della forma di gestione"
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1354 del 25 luglio 2002 avente ad oggetto "Legge 36/94 e L.R. 63/96: art. 11 – Convenzione tipo per regolare i rapporti fra AATO e il gestore del S.I.I. e relativo disciplinare tecnico tipo";
- Atto costitutivo della società Acquedotto Lucano S.p.A. in data 30 luglio 2002;
- Deliberazione Consiglio Regionale n. 502 del 02 agosto 2002 di approvazione dello schema di convenzione tipo e relativo disciplinare di cui alla DGR n. 1354 del 25 luglio 2002;
- Deliberazione AATO Basilicata n. 19 del 03 settembre 2002 "Affidamento alla società Acquedotto Lucano S.p.A. del Servizio Idrico Integrato ed approvazione convenzione di gestione e relativo disciplinare";
- Art. 1 Legge Regionale 2 febbraio 2004 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2004";
- Deliberazione AATO Basilicata n. 6 del 30 marzo 2004 "Modifica ed integrazione delle delibere di Assemblea n. 19 del 03.09.2002 e n. 23 del 27.11.2002, relative alla durata della convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 2468 del 12 novembre 2004 avente ad oggetto "Aumento di capitale di Acquedotto Lucano S.p.A. – Adempimenti";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 536 del 17 aprile 2007 avente ad oggetto "Acquedotto Lucano S.p.A. – Modifiche statutarie – Autorizzazione";
- Statuto sociale;

- Legge regionale n. 1 dell'8 gennaio 2016 recante "Istituzione dell'Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.)" e ss.mm.ii;
- Legge regionale n. 7 del 3 marzo 2021 recante "Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e Costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata Spa".

Capitale sociale

€ 21.573.764

Quota di partecipazione regionale

49% (rimanente 51% Comuni della Regione). Per le azioni possedute dallo stesso soggetto in quantità superiore al 24% del capitale sociale, il diritto di voto è, tuttavia, limitato nella misura massima del 24% (art. 7 Statuto sociale).

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

Diretta

Durata società

31.12.2032

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

Società a controllo pubblico di più amministrazioni.

Il Controllo analogo è esercitato per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito EGRIB.

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente Piano di razionalizzazione del 2015 (D.G.R. n. 400/2015).

Nessuna

Organi sociali:

Consiglio di Amministrazione fino al 2/7/2015

Amministratore Unico dal 3/7/2015

Collegio Sindacale

Incarichi di vertice:

Direttore Generale fino al 2/7/2015

Direttori di Area Tecnica ed Amministrativa dal 16 marzo 2016

Direttore Generale dal 01 febbraio 2019

Eventuali variazioni intervenute successivamente al 2015

Assemblea dei Soci del 24/09/2015: modifica dei seguenti articoli dello Statuto

Modifica dell'art. 20, prevedendo, in alternativa alla nomina di un Direttore Generale, la nomina di due Dirigenti di Area, una Tecnica e l'altra Amministrativa, all'interno delle quali far confluire le funzioni gestionali del Direttore Generale.

Modifica dell'art. 25 dello Statuto avente ad oggetto il controllo contabile della Società, stabilendo che detto controllo debba obbligatoriamente essere affidato ad un organo esterno di revisione (modificando pertanto l'originaria formulazione di detto articolo che invece prevedeva la mera possibilità che ciò accadesse, in alternativa all'affidamento di tale funzione al collegio sindacale).

Assemblea Straordinaria dei Soci del 11/01/2017 (seconda convocazione): modifica statutarie richieste dall'ordinamento giuridico in materia di Società a partecipazione pubblica.

Gli articoli modificati sono i seguenti:

- Art. 4 Oggetto, Scopo Sociale
- Art. 13 Rappresentanza in assemblea
- Art. 16 Organo Amministrativo
- Art. 17 Delega attribuzioni Consiglio di Amministrazione
- Art. 18 Convocazione dell'Organo Amministrativo

- Art. 19 Deliberazioni dell'Organo Amministrativo
- Art. 20 Poteri dell'Organo Amministrativo
- Art. 21 Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art. 22 Compensi componenti dell'Organo Amministrativo
- Art. 23 Collegio Sindacale

Rispondenza ai requisiti del Tusp

Con le modifiche statutarie approvate nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11/01/2017 lo Statuto Vigente rispetta quanto previsto dal TUSP.

Descrizione dell'oggetto sociale

Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, l'oggetto sociale concerne:

- la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi della captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli;
- la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature;
- la realizzazione e gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche;
- la ricerca di sorgenti di acque;
- la realizzazione e gestione di impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque (civili e industriali) la realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui;
- la realizzazione e la gestione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque;
- la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto utenti, lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- l'organizzazione e la conseguente gestione dei servizi connessi all'intero ciclo dell'acqua, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro utile per l'attuazione dello scopo, ivi comprese tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizio idrico integrato.

Eventuali variazioni dell'oggetto sociale intervenute successivamente al 2015

A seguito dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11/01/2017, l'art. 4 dello Statuto, Oggetto, Scopo Sociale è stato modificato. Di seguito il nuovo articolo:

Art. 4 Oggetto, Scopo Sociale

La Società ha per oggetto - nel territorio della Regione Basilicata - la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali, o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche; la ricerca e la coltivazione di sorgenti di acque; la realizzazione e

gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque, sia civili che industriali, la realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui; la realizzazione, gestione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto utenti, e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali, e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi; l'attività di autoriparazione su mezzi propri; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo, ivi comprese:

- tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizio idrico integrato.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà creare apposite Società di scopo di cui deve detenere l'intero capitale sociale, compiere con carattere di strumentalità al conseguimento dell'oggetto sociale principale, operazioni finanziarie commerciali, mobiliari, immobiliari ed ogni attività di servizi, concedendo fidejussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali a favore delle Società di scopo di cui sopra; potrà assumere (sempre con l'indicato carattere della secondarietà e della strumentalità), direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre Società, imprese aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Per i servizi assegnati in gestione a questa Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative, anche di carattere culturale, per la diffusione della conoscenza e per la conservazione delle opere idrauliche di particolare pregio storico, e per garantire il risparmio e il corretto utilizzo delle risorse idriche.

In ogni caso, almeno l'80% del fatturato annuo della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni pubbliche socie, per il tramite dell'Ente d'Ambito; la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Scheda 3.4

Finalità e attività

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 Tusp)

Rientra nel comma 2 dell'art. 4 in quanto la società svolge attività di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi così come previsto dalla lettera a). In particolare la gestione del Servizio Idrico Integrato viene assicurata su tutto il territorio regionale senza valutazioni di tipo strettamente economico ma secondo i principi della sussidiarietà con benefici su tutti gli utenti serviti.

ESCLUSIONE EX ART. 4 COMMA 9, SECONDO PERIODO, DL TUSP

Non necessaria

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Il Piano Operativo 2015 verificava che lo Statuto della società Acquedotto Lucano S.p.A limita l'oggetto sociale alla gestione delle risorse idriche del solo ambito territoriale della Regione Basilicata, escludendo l'apertura del capitale ad azionisti privati e rafforzando i poteri delle autorità di controllo.

Conseguentemente, le amministrazioni pubbliche che controllano la società Acquedotto Lucano esercitano, in modo congiunto per il tramite dell'ex Autorità ATO (ora EGRIB), attività di controllo analogo ai sensi dell'orientamento consolidatosi in ambito di giurisprudenza comunitaria e nazionale.

La società si adegua alla disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 33 del 2013, conformandosi alle disposizioni applicabili in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni; inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, si adegua alla normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

È soggetta, infine, alle previsioni normative contenute nel D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

Il Piano Operativo pertanto dava atto della sussistenza dei presupposti legittimanti il mantenimento della partecipazione azionaria, atteso che le attività proprie della mission statutaria sono indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Basilicata.

Il Piano Operativo inoltre prevedeva la seguente Misura Speciale: al fine di eseguire interventi tesi ad assicurare le migliori condizioni di economicità nel potenziamento del sistema infrastrutturale e nell'adeguamento delle reti idriche dal punto di vista tecnologico e funzionale, Acquedotto Lucano S.p.A. ha istituito un organismo ad hoc, denominato Acquedotto Lucano Progettazione s.r.l., in grado di fornire i servizi di progettazione, direzione lavori ed assistenza in occasione delle procedure di aggiudicazione.

Nell'ottica della superiore finalità della razionalizzazione delle società partecipate e di riduzione dei relativi costi, su proposta della Regione è stato avviato e concluso in data 01 luglio 2016, con una procedura di fusione per incorporazione, un procedimento diretto alla internalizzazione del servizio della società Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l. in seno ad Acquedotto Lucano S.p.A.

MOTIVAZIONI DEL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

La società possiede tutti i requisiti di cui al Testo Unico sulle società partecipate e non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 del Tusp per le quali si richiede una azione di razionalizzazione. In particolare è attiva e pienamente operativa. Non presenta un rapporto disfunzionale tra il numero dei dipendenti e quello degli amministratori e svolge funzione strategica indispensabile per il raggiungimento delle finalità degli enti associati.

La Regione Basilicata ha avviato inoltre un processo di ulteriore valorizzazione del ruolo di Acquedotto Lucano S.p.A. attraverso la L.R. n. 18 del 30 giugno 2017 che all'art. 10 ha sancito la messa in liquidazione della società in house providing Acqua S.p.A.

Le attività svolte nell'ambito del progetto "Conturizzazione Utenze civili, industriali e agricole e misurazione acqua fornita" hanno interessato infatti schemi idrici gestiti, prevalentemente, dai Consorzi di Bonifica, ma anche da Acquedotto Lucano e da EIPLI. Infatti, per quanto attiene alle opere ad uso potabile, di diretta gestione dell'Acquedotto Lucano, la conturizzazione consente, ad oggi, la telemisura degli schemi idrici di linea e di quelli ad esclusivo servizio cittadino, nonché il monitoraggio delle principali opere di approvvigionamento.

La menzionata norma pertanto, tenendo conto dei contributi e dell'esperienza già maturata sia dai Consorzi che dalla società in esame nell'ambito di tale progetto, ha previsto l'attribuzione agli stessi – e segnatamente ad Acquedotto S.p.A. - delle funzioni di governo della risorsa idrica regionale.

Come già anticipato precedentemente con le variazioni dello statuto di cui sopra, Acquedotto Lucano SpA ha definito un nuovo modello di governance societario che ha condotto alla nomina dell'Amministratore Unico.

A seguito delle delibere dell'Assemblea dei soci del 3 luglio e del 24 settembre 2015, è stata portata a compimento, con atto notarile del 11 febbraio 2016, la fusione per incorporazione di Acquedotto Lucano Progettazione Srl in Acquedotto Lucano Spa.

L'operazione si è inserita, peraltro, in un più ampio intervento di riorganizzazione interna, che ha portato alla definizione di un nuovo e complessivo assetto aziendale, in grado di garantire una maggiore efficienza del servizio ed una razionalizzazione delle spese di gestione della Società.

Le successive modifiche statutarie apportate nel corso del 2017 hanno provveduto all'adeguamento dello Statuto al sopraggiunto D.Lgs. n. 175/2017.

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI

Non sono previsti interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20 del TUPS in quanto la Società non ricade in alcune delle ipotesi contemplate dall'art. 20, comma 2, del TUPS, precisamente:

- ✓ soddisfa i requisiti di cui all'art. 4 del TUPS;
- ✓ il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ non svolge attività analoga a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali di rilevanza regionale;
- ✓ nel triennio 2019-2021 ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro;
- ✓ non necessita di rilevanti azioni di contenimento costi;
- ✓ non necessita di iniziative di aggregazione.

MOTIVAZIONI

La società gestisce un servizio pubblico essenziale per il territorio della Regione Basilicata essendo preposta alla gestione unitaria del servizio idrico integrato e pertanto il mantenimento della partecipazione risulta necessario.

Atteso tuttavia che la società ha conseguito in esercizi precedenti perdite di rilevante valore si ritiene opportuno investire l'ente strumentale **EGRIB**, in persona del suo Amministratore Unico, del compito di produrre al Comitato di coordinamento di cui all'art. 26 del Regolamento n. 1/2021, per il tramite dell'Ufficio Speciale per il Controllo di regolarità amministrativa e per il controllo degli enti ed organismi partecipati, entro il 30 aprile 2023, una compiuta relazione inerente ciascuna annualità 2018-2022 relativa a:

- Le procedure e gli atti oggetto del controllo analogo su **Acquedotto Lucano**;
- Gli esiti di detto controllo nonché le determinazioni e/o indirizzi assegnati alla società;
- La disamina per ciascuna annualità della conformità ai principali parametri fissati dal TUSP come elementi di valutazione dell'andamento societario e della capacità di contenimento dei costi di funzionamento quali, a titolo indicativo e non esaustivo: il fatturato conseguito, i risultati di esercizio conseguiti, le spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale ex art. 19 Tusp, gli oneri relativi agli Organi, le valutazioni in ordine alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento; la ricognizione del personale in servizio e l'individuazione di eventuali eccedenze (art. 25 Tusp) ovvero di fabbisogni;
- Le valutazioni effettuate sulla qualità contrattuale, sul complesso dell'attività economica, finanziaria e tecnica;
- I risultati raggiunti, le misure intraprese e la verifica degli obiettivi fissati.

Revisione
periodica delle
società
partecipate della
Regione Basilicata
ai sensi dell'art.
20 TUSP

2021

Società: Api-Bas

Scheda 4

Riferimenti

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- L.R. n. 7 del 3.3.2021 (pubblicata sul Bur n. 18 del 6.3.2021);
- D.G.R. n. 371 del 25.5.2021;
- L.R. 51/2021 art. 1
- D.G.R. n. 3 del 13.1.2022

- Atto Costitutivo e Statuto del 6.8.2021 a rogito Notarile (Rep. 21423 Raccolta 13057), registrato in Potenza il 10.8.2021, depositato in pari data al Registro delle Imprese e iscritto al medesimo il 6.9.2021;

- Statuto modificato il 15.9.2022;

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1019 del 16 dicembre 2021 avente ad oggetto "D.G.R. n. 1506/2014: direttiva controllo sulle fondazioni promosse dalla regione basilicata e D.G.R. n. 703/2015: controllo analogo standardizzato sulle società partecipate in house – modifica parziale";

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1 del 07/01/2019 avente ad oggetto: "Direttiva sul contenimento dei costi delle società partecipate della Regione Basilicata – Art. 19 TUSP";

Scheda 4.1

Quote

Capitale sociale

€ 5.000.000

Quota di partecipazione regionale

100%

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Durata società

31.12.2050

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

IN HOUSE soggetta a controllo analogo standardizzato ex D.G.R. n. 703/2015

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

NESSUNA (la Società è sorta nel 2021, successivamente al Piano operativo ed è pertanto oggetto, per la prima volta, dell'odierno Piano di revisione annuale al 31.12.2021)

Scheda 4.2

Organi

Organi sociali:

Assemblea dei Soci

Amministratore Unico

Collegio Sindacale

Revisore Legale dei Conti

Incarichi di vertice:

Direttore

Rispondenza ai requisiti del Tusp

La società, come risulta qualificata nell'Atto costitutivo, svolge servizi di interesse generale di cui all'art. 4 comma 2, lett. A) del Tusp ed in particolare Servizi essenziali indispensabili a garantire l'attività alle imprese insediate, Servizi Ambientali e ICT che tutelano le risorse e migliorano la connettività, Servizi innovativi che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione.

Scheda 4.3

Oggetto sociale

Descrizione dell'oggetto sociale (art. 3 Statuto Societario).

- ✓ Attuazione e gestione di interventi coordinati di infrastrutturazione, rilancio e valorizzazione delle aree produttive regionali;
- ✓ promozione delle aree produttive regionali;
- ✓ gestione unitaria, nel rispetto delle indicazioni programmatiche della Regione, delle azioni da promuovere nelle aree produttive regionali;
- ✓ determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dai soggetti insediati nelle aree industriali;
- ✓ predisposizione di studi e proposte preordinate all'approvazione dei piani pluriennali di sviluppo industriale che prevedano la specializzazione settoriale delle aree produttive
- ✓ gestione delle procedure per l'erogazione del bonus gas (L.R. n. 28/22).

Scheda 4.4

Finalità e attività

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 Tusp)

Progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche e di urbanizzazione; promozione delle aree produttive; acquisizione di aree e fabbricati; vendita delle aree, di fabbricati e locazione di fabbricati alle imprese; gestione diretta di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia da fonti fossili e da fonti rinnovabili e di calore in regime di autoproduzione; progettazione, realizzazione e gestione di opere telematiche e ICT.

ESCLUSIONE PARZIALE EX ART. 4 COMMA 9, SECONDO PERIODO, DL TUSP

Non necessaria

Scheda 4.5

Mantenimento società

MOTIVAZIONI DEL MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Non sono inoltre necessari interventi di razionalizzazione di cui all'art. 24 del TUPS in quanto la Società:

- ✓ soddisfa i requisiti di cui all'art. 4 del TUPS;

Relativamente alle condizioni contemplate dall'art. 20, comma 2, del TUSP, ovvero:

- ✓ il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ non svolge attività analoga a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali di rilevanza regionale.
- ✓ nel triennio 2019-2021 ha conseguito un fatturato superiore a un milione di euro;
- ✓ non necessita di rilevanti azioni di contenimento costi;
- ✓ non necessita di iniziative di aggregazione

va tenuto conto che la società, sorta nell'agosto 2021 e iscritta al Registro imprese dal settembre successivo, ha avviato la propria organizzazione e attività solo negli ultimi mesi del medesimo anno. Il personale in forze alla società, in base all'art. 8 della L.R. istitutiva, è proveniente dal parziale trasferimento di unità impiegate presso il soppresso Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, da assegnare alla società sulla base di un apposito Piano redatto dal Liquidatore del menzionato Consorzio ASI, iter completatosi all'inizio dell'anno 2022 con l'assunzione di n. 17 unità. Pertanto - in relazione all'anno 2021 - è giustificabile la temporanea assenza di un corretto rapporto tra amministratori e personale. Non risulta invece applicabile il parametro relativo al fatturato medio del triennio 19-21 né effettivamente verificabile la necessità di eventuale contenimento dei costi, tenuto conto sia della necessità di spese di avvio che della fisiologica non piena operatività del soggetto determinata dalla stessa fase di avviamento. Del pari, per le medesime motivazioni, non è al momento possibile effettuare alcuna valutazione sulla necessità e/o opportunità di dover procedere a iniziative di aggregazione con altri soggetti societari se non attraverso l'analisi della sua programmazione, dello sviluppo delle attività societarie nei prossimi anni e dei relativi documenti contabili.

Revisione periodica
delle società
partecipate della
Regione Basilicata ai
sensi dell'art. 20 TUSP

2021

Società: Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano

Scheda 5

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Art. 117 della Costituzione;
- Art. 698 del Codice della Navigazione;
- Art. 62 Statuto della Regione Basilicata;
- Art. 38 Legge Regionale del 18 agosto 2014, n. 26 – *"Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014 – 2016"*
- Art. 29 Legge Regionale del 27 gennaio 2015, n. 5 – *"Legge di stabilità regionale 2015"*;
- D.G.R. n. 1086 del 16 settembre 2014 avente ad oggetto *Art. 38 L.R. 18 agosto 2014 n. 26 – "Partecipazione alla società Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano". Trasmissione al Consiglio Regionale della Basilicata del Piano Industriale dell'Aeroporto di Salerno.*
- D.G.R. n. 1317 del 7 novembre 2014 avente ad oggetto *Art. 38 L.R. 18 agosto 2014 n. 26 - "Partecipazione alla società Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano". Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Basilicata, la Regione Campania, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Consorzio Aeroporto di Salerno – Pontecagnano S.c.a.r.l. e autorizzazione alla sottoscrizione di quote del Consorzio"*;
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 recante *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;
- Statuto sociale.

Capitale sociale

€ 3.329.875,41

Quota di partecipazione regionale

Il capitale sociale del Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. è così composto:

	CONSORZIO AEROPORTO SALERNO - PONTECAGNANO		
	società consortile a responsabilità limitata	capitale consortile	% quota capitale
	compagine consortile:		
1	Regione Campania	€ 2.961.925,15	88,95003%
2	Regione Basilicata	€ 226.063,07	6,78893%
3	CCIAA Salerno	€ 116.060,31	3,48542%
4	Ass. Industriale Salerno	€ 25.371,61	0,76194%
5	Comunità Montana Bussento Mingardo	€ 288,29	0,00866%
6	Comune Bellizzi	€ 115,37	0,00346%
7	Comune Salerno	€ 24,96	0,00075%
8	Comune Pontecagnano Faiano	€ 19,07	0,00057%
9	CSTP	€ 4,96	0,00015%
10	Comune Montecorvino Pugliano	€ 0,92	0,00003%
11	Comune Bracigliano	€ 0,34	0,00001%
12	Comune Acerno	€ 0,34	0,00001%
13	Comune Pollica	€ 0,30	0,00001%
14	Comune Montecorvino Rovella	€ 0,18	0,00001%
15	Ente Prov. Turismo Salerno	€ 0,18	0,00001%
16	Aeroclub Salerno	€ 0,18	0,00001%
17	Az.Aut. Sogg. Turismo Salerno	€ 0,18	0,00001%
	CAPITALE CONSORTILE	€ 3.329.875,41	100,00000%

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Durata società

31.12.2060

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

Il Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. è una società mista a controllo pubblico ai sensi della lett. m), art. 2 del TUSP, con partecipazione pubblica pari al 99,98%.

Il Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. ha detenuto, fino ad ottobre 2019, come unico attivo immobilizzato, la totalità del capitale sociale della controllata "Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi S.p.A.", ente gestore dell'aeroporto di Salerno – Pontecagnano.

In data 24 ottobre 2019, è stato formalmente sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della controllata Aeroporto di Salerno – Costa d'Amalfi S.p.A. in GE.S.A.C. S.p.A., dando via alla nascita di un sistema aeroportuale integrato e complementare.

Dal 1° novembre 2019, il Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. detiene il 5%, pari a 13.158 azioni, della GE.S.A.C. S.p.A. società a maggioranza capitale privato che gestisce i due aeroporti campani di Napoli - Capodichino e di Salerno - Pontecagnano.

La citata procedura di fusione è stata realizzata nel rispetto delle "Linee Guida per la designazione delle reti aeroportuali italiane, ai sensi dell'art. 74 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1", emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il 25 novembre 2016.

In tale nuovo contesto, Gesac spa, quale soggetto gestore unico degli scali di Napoli e Salerno, dovrà realizzare i lavori di ammodernamento e ampliamento dello scalo salernitano e assicurare il definitivo sviluppo dell'infrastruttura, in un'ottica di crescita complessiva del sistema aeroportuale campano.

In conseguenza degli intervenuti mutamenti della società di gestione, Regione Basilicata ha ora una partecipazione indiretta in GE.S.A.C. spa, società che negli ultimi anni ha fatto registrare un costante trend di crescita del traffico aereo dimostrando comprovata esperienza e professionalità per la gestione complementare e in rete degli aeroporti di Napoli e Salerno (Rete Aeroportuale Campana).

Organi sociali:

Assemblea dei soci

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Collegio dei Revisori

Incarichi di vertice:

Presidente

Altri organi

Descrizione dell'oggetto sociale

Scheda 5.3

Oggetto sociale

La società ha ad oggetto le seguenti attività:

- promozione, organizzazione e coordinamento dell'attività dei Soci in ordine alle decisioni politiche ed amministrative relative all'aeroporto di Salerno – Pontecagnano e ad altri scali aeroportuali ubicati nel territorio della provincia di Salerno al fine di favorire lo sviluppo degli stessi, anche mediante la promozione o la stipula di contratti e convenzioni con operatori turistici e dei trasporti;
- coordinamento delle politiche degli Enti Soci connesse e collegate alla fruizione e promozione degli scali aeroportuali e, in particolare, dell'Aeroporto di Salerno – Pontecagnano, ivi compresa l'assistenza all'organizzazione ed alla gestione, senza l'esercizio diretto, delle seguenti attività: organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza a terra di carattere sia amministrativo che tecnico per le compagnie di volo; servizi a terra; *handling* all'aeromobile (rimorchio, parcheggio, rifornimenti, pulizia, manutenzione, ecc.); servizi per i bagagli, le merci, e la posta (accettazione, biglietteria, imbarco, sbarco, ecc.); servizi di assistenza alle operazioni in pista; servizi di coordinamento di scalo; servizi carburanti e lubrificanti; servizi di manutenzione degli aeromobili; servizi di organizzazione, gestione, manutenzione e pulizia dello scalo; servizi di trasporto a terra connessi all'attività dello scalo aeroportuale; servizi di ristorazione e *catering*;
- promozione, organizzazione, coordinamento e gestione tecnico – amministrativa di piani e progetti integrati - in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale - e di servizio al territorio allo scopo di stimolare la collaborazione tra Enti locali ed imprenditorialità privata in materia di viabilità, di trasporti e di servizi accessori;
- promozione e realizzazione di ricerche, indagini conoscitive, collegamenti informativi e telematici, studi e progetti collegati allo sviluppo dell'aeroporto di Salerno – Pontecagnano e dell'area aeroportuale;
- promozione e coordinamento della realizzazione di interventi ed opere pubbliche e di interesse collettivo, anche infrastrutturali e di riqualificazione del territorio, mediante il più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, con l'intento di

valorizzare, promuovere e gestire le risorse infrastrutturali facenti capo al territorio del bacino di utenza dell'aeroporto.

FINALITA' PERSEGUITE E ATTIVITA' AMMESSE (artt. 4 e 26 TUSP)

Le attività del Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano Società consortile a r.l. rientrano nella finalità ammesse alla lettera b) dell'art. 4 TUSP in quanto il Consorzio medesimo partecipa al capitale sociale di GE.S.A.C. S.p.A., ente gestore unico degli aeroporti di Napoli - Capodichino e Salerno – Pontecagnano, inserito, quest'ultimo, nei sistemi aeroportuali di interesse nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201 "Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione", pubblicato sulla G.U. n.294 del 18/12/2015.

Il provvedimento, in linea con l'obiettivo di razionalizzazione del settore, definisce dieci bacini di traffico omogeneo, secondo criteri di carattere trasportistico e territoriale. All'interno di questi, identifica n. 38 aeroporti di interesse nazionale, scelti sulla base di criteri riconducibili al ruolo strategico, all'ubicazione territoriale, alle dimensioni e tipologia di traffico ed all'inserimento delle previsioni dei progetti europei della rete transeuropea dei trasporti *TEN-T*.

"Nell'assetto futuro del sistema aeroportuale del Sud è determinante il posizionamento e il ruolo di Napoli Capodichino in relazione alle criticità legate alla compatibilità aeronautica con il contesto urbano e alla possibile saturazione della capacità disponibile nell'attuale sedime.

Per tale ragione le prospettive di sviluppo si basano sul progetto di un nuovo scalo da realizzarsi a Grazzanise in cui, come già detto, trasferire il traffico da Capodichino, e sul potenziamento dello scalo di Salerno, a servizio di un bacino di traffico esteso alla Basilicata e alle zone dell'alta Calabria.

Riguardo ai collegamenti viari, l'area è caratterizzata dagli interventi programmati su due assi fondamentali: la strada statale Jonica e l'asse autostradale Salerno-Potenza-Bari. La Macroarea è inoltre interessata dalle due maggiori opere in corso del Mezzogiorno, da lungo tempo programmate e in fase di realizzazione: l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e la SS 106 Jonica." (Piano Nazionale Aeroporti" (Piano Nazionale Aeroporti).

Nel Piano Nazionale Aeroporti è indicato, inoltre, che lo scalo di Salerno Pontecagnano dovrà ricoprire il ruolo di complementarietà del traffico di Napoli per particolari segmenti di traffico, quali il *charter*, il *low cost* ed il cargo, se saranno realizzati gli interventi di adeguamento e allungamento della pista e perseguite azioni di integrazione con lo scalo partenopeo. Fino a quando non sarà allungata la pista, per lo scalo di Salerno, in ragione dei limiti infrastrutturali e della difficoltà a sostenere i costi del servizio commerciale pubblico, è indicata una vocazione relativa al segmento di traffico corrispondente all'aviazione generale (commerciale e privata) e ai servizi elicotteristici di collegamento con le isole.

Il Decreto Legge n. 133 del 12/09/2014, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla GURI n.212 del 12.09.2014 (cosiddetto "Sblocca Italia") e convertito dalla Legge n. 164/2014, ha previsto lo stanziamento di 40 Meuro per l'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, incluso fra le opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia. In data 2 agosto 2019 è stato pubblicato l'avviso per la procedura aperta per l'«Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, incluso il coordinamento alla sicurezza, e dell'esecuzione dei lavori previsti per lo sviluppo dell'Aeroporto di Salerno – Fase 1 del Programma degli interventi», per un importo complessivo di € 25.282.388,80.

Il procedimento di integrazione societaria è iniziato nel 2017 quando GE.S.A.C. S.p.A., Società di gestione dell'Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino, ha avviato la procedura per la creazione di una rete integrata di aeroporti campani. Con D.G.R. n. 428 del 12 luglio 2017, l'Amministrazione regionale della Campania ha approvato lo schema del protocollo di intesa tra Regione Campania, GE.S.A.C. S.p.A e Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A. per la creazione di una rete integrata degli aeroporti campani. Lo sviluppo e l'ammodernamento dell'Aeroporto di Salerno permetterebbe di servire la Provincia di Potenza di uno scalo aeroportuale di interesse nazionale.

Dal 1° novembre 2019 la rete integrata di aeroporti campani può ritenersi implementata per effetto della fusione per incorporazione di Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A in GE.S.A.C. S.p.A. – Gestione Servizi Aeroporti Campani, il cui capitale è detenuto in maggioranza da 2i Aeroporti S.p.A., *holding* che detiene partecipazioni in altri aeroporti italiani [36,39% SEA S.p.A. (Aeroporti di Milano), 90,28% SAGAT S.p.A. (Aeroporto di Torino), 4,09% ADB S.p.A. (Aeroporto di Bologna) e 55% Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. (Aeroporto di Trieste), mentre F2i Aeroporti 2 S.r.l. detiene il 71,25% della SO.GE.A.AL. S.p.A. (Aeroporto di Alghero)].

ESCLUSIONE EX ART. 4 COMMA 9, SECONDO PERIODO, DEL TUSP

Non necessaria

Scheda 5.5

Razionalizzazione precedente

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015

(D.G.R. n. 400/2015)

Alla data di emanazione del Piano Operativo 2015 la Regione Basilicata non aveva ancora acquisito la partecipazione.

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI

Con il Piano di revisione annuale approvato con D.G.R. n. 1020 del 16.12.2022 la Giunta Regionale ha incaricato il Comitato di Coordinamento di effettuare un'ulteriore valutazione ed approfondimento in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal Tusp per il mantenimento della quota regionale nella società consortile Aeroporto di Pontecagnano a r.l. cui conseguisse, ove necessario, un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione ovvero anche messa in liquidazione o cessione della quota (come sancito all'art. 20 del D.Lgs. 175/16) ed un'adeguata proposta di intervento che, sulla base dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'organismo, individuasse lo strumento più idoneo a tale finalità (es. dismissione, cessione a titolo oneroso e/o gratuito della quota, recesso).

Con D.G.R. n. 372 del 22.6.2022, sulla base dei risultati del menzionato Comitato, la Giunta Regionale verificava che:

- l'analisi del fatturato e dei risultati d'esercizio relativi ai periodi presi in esame dalla normativa evidenziava una tendenza negativa non in linea con i parametri di bilancio fissati dal Tusp per il mantenimento della partecipazione;
- non ricorressero inoltre altre ragioni di mantenimento della partecipazione della Regione Basilicata nella società Aeroporto di Pontecagnano non costituendo la stessa oggetto di specifica previsione nel Piano strategico regionale;
- lo Statuto societario riconosce in modo ampio e generico al socio il diritto di recesso "negli altri casi previsti da norme di legge inderogabili", nella cui fattispecie rientra il Testo Unico;
- i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione della propria partecipazione;
- la società è di tipo misto (a capitale pubblico-privato) nella quale la Regione Basilicata possiede una partecipazione minoritaria e pertanto non riveste né posizione di controllo (possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto) né di disponibilità di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante (controllo di fatto) ex art. 2359 c.c.;
- deve essere pertanto escluso il ricorso a istituti civilistici quali la messa in liquidazione della società e/o la fusione della stessa con altri organismi societari.

In tale ottica veniva pertanto deciso l'esercizio del diritto di recesso, della stessa, respinto dal Consiglio di Amministrazione della società.

Scheda 5.7

Tempistica interventi

Si conferma il recesso già esercitato nonché la volontà dell'Amministrazione regionale di dismissione della partecipazione per i motivi già espressi in sede di Piano di revisione annuale nonché con D.G.R. n. 372 del 22.6.2022. Con tale finalità sarà pertanto avviato un tentativo di alienazione della quota, mediante procedura di pubblica evidenza, attraverso il quale sia comunque percorsa la possibilità di recupero del più favorevole valore della stessa, fermo restando il recesso esercitato e impregiudicato ogni altro diritto garantito dalla vigente normativa anche civilistica.

Revisione periodica
delle società
partecipate della
Regione Basilicata ai
sensi dell'art. 20 TUSP

2021

Società: Osservatorio Regionale Banche – Imprese società consortile a r.l.**Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:**

- D.G.R. n. 1002 del 4.5.1999.
- D.G.R. n. 1779 del 30.8.2005.
- D.C.R. n. 26 del 27.9.2005.
- Statuto sociale.

La Regione Basilicata aderisce all'Osservatorio interregionale Banche – Imprese nel 1999: sono associati a detto organismo istituti bancari di livello nazionale e locale nonché associazioni imprenditoriali della Puglia, Calabria e Basilicata. La quota associativa iniziale ammontava a lire 1.000.000 con versamento di un contributo ordinario annuo per il suo funzionamento di Lire 10.000.000 (D.G.R. 1002/1999).

Nel 2005 avviene la trasformazione giuridica dello stesso Organismo da Associazione senza fini di lucro a Società Consortile a responsabilità limitata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 26 del 27.9.2005.

La Regione Basilicata versa annualmente il contributo sociale per un importo pari a euro 8.000,00.

Scheda 6.1**Quote****Quota di partecipazione regionale**

La quota della Regione Basilicata in Obi s.r.l. nell'esercizio 2019 era di € 15.193,06 pari al 14,06% del capitale sociale, a sua volta ammontante a complessivi € 108.069,02. La composizione della compagine sociale era, sempre per l'anno 2019, la seguente:

Corvino Antonio	15.193,06
Matarrese Michele	15.193,06
Banca Popolare di Bari	15.193,06
Regione Basilicata	15.193,06
Regione Puglia	15.193,06
Confindustria Puglia	15.193,06
Ance Puglia	15.193,06
Ficei Puglia	1.159,85
Valentino Caffè s.p.a.	557,75
	108.069,02

Nel corso dell'anno 2020 la Regione Puglia ha esercitato il recesso dalla società in attuazione del Piano annuale di revisione delle partecipazioni societaria. A seguito di visura camerale si è constatata la scomparsa anche della partecipazione del socio Valentino Caffè s.p.a.. Pertanto, la composizione della società è divenuta la seguente:

Corvino Antonio	17.443,18
Matarrese Michele	17.443,18
Banca Popolare di Bari	17.443,18
Regione Basilicata	17.443,18
Confindustria Puglia	17.443,18
Ance Puglia	17.443,18
Ficei Puglia	3.409,96
	108.069,02

Con la D.G.R. n. 985/2020 (Revisione periodica società partecipate dalla Regione Basilicata – Art. 20 Tusp) tutte le partecipazioni della Regione Basilicata in società sono state confermate in quanto rispondenti ai vincoli di cui all'art. 4 comma 1 del Tusp. La sola società consortile OBI, Osservatorio Regionale Banche - Imprese di Economia e Finanza a r.l., è stata posta in razionalizzazione con incarico al Tavolo Tecnico istituito con D.G.R. n. 921/17 della formulazione di una proposta di intervento che, sulla base dello Statuto dell'organismo, individuasse lo strumento più idoneo alla dismissione della partecipazione regionale. Con D.G.R. n. 384/2021, a seguito del parere espresso dal Tavolo Tecnico, si è disposta la dismissione della quota societaria per le seguenti

motivazioni: 1) l'attività svolta dalla società non rientra nel novero delle attività di produzioni di beni e servizi "strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali" dell'Amministrazione regionale, come stabilito all'art. 4 del Tusp; 2) il numero dei dipendenti risulta inferiore a quello degli amministratori; 3) il fatturato societario riferito a ogni singola annualità così come quello medio della società calcolato per separati trienni (2015-2017 e 2016-2018) risulta molto inferiore alle soglie fissate dal Tusp, sia con riferimento all'art. 20 comma 2 lett. d) che all'art. 24 comma 5-bis nonché all'art. 26 comma 12-quinquies del menzionato Testo Unico.

In particolare la citata D.G.R. n. 384/21 ha dettato il percorso amministrativo da seguire per la dismissione della quota regionale come segue:

- In prima battuta attraverso l'emanazione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse, nel rispetto del diritto di prelazione degli altri soci fissato dallo Statuto societario, per tentare la cessione onerosa della quota regionale;
- in subordine, in caso di esito negativo della procedura di cessione onerosa, l'esercizio del diritto di recesso come sancito dallo stesso Statuto societario.

In attuazione della menzionata delibera di Giunta, con determinazione Dirigenziale n. 11AB.2021/D.00363 del 7.6.2021, è stato approvato e pubblicato (sul BUR n. 58 del 16.6.2021) avviso pubblico con invito a manifestare interesse per la cessione onerosa della totalità della quota posseduta dalla Regione Basilicata nella società Obi.

L'avviso in esame è andato deserto e pertanto, con D.G.R. n. 632/2021, si è dato atto del recesso dalla partecipazione con decorrenza 1.1.2022.

Scheda 6.2

Organi

Organi sociali:

Consiglio di Amministrazione:

Presidente

Collegio Sindacale

Scheda 6.3

Oggetto sociale

Descrizione dell'oggetto sociale

La società ha ad oggetto le seguenti attività:

Favorire lo sviluppo della cultura d'impresa, il monitoraggio e la conoscenza dei processi di sviluppo territoriali con particolare riferimento alle regioni del mezzogiorno, migliorando ed incentivando le relazioni di dialogo e di collaborazione tra il sistema creditizio, il sistema imprenditoriale ed il sistema istituzionale.

Revisione periodica
delle società
partecipate della
Regione Basilicata ai
sensi dell'art. 20 TUSP

2021

Acqua s.p.a.

Scheda 7

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Legge Regionale 3 giugno 2002 n. 21 *“Norme sull’esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico”*;
- Deliberazione del Consiglio Regionale del 02 agosto 2002 n. 511 avente ad oggetto *“Statuto della Società Acqua S.p.A. – Approvazione”*;
- Statuto sociale;
- D.G.R. n. 268 del 04 Aprile 2017 avente il seguente oggetto *“TUSP- Modifiche statutarie – presa d’atto- Acqua S.p.A”*.
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;
- Statuto sociale;
- Legge Regionale n. 18 del 30/06/2017 *“Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019”*;
- l’art. 10 della menzionata legge rubricato: *“Integrazione alla legge regionale giugno 2002, n. 21 “Norme sull’esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico” e modifica dell’art. 7 della legge regionale 11 gennaio 2017 n. 1 “Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio” che aggiunge l’art. 5-bis alla L.R. 21/2002;*
- D.G.R. n. 820 del 31.7.2017 con cui in attuazione del primo comma dell’art. 10 della menzionata legge si autorizzava il Presidente della Giunta ad intervenire all’Assemblea della Società Acqua S.p.A. per rappresentare la Regione Basilicata quale socio maggioritario e manifestare la volontà – in seno all’assemblea – di porre la società in liquidazione, adottare ogni altro adempimento conseguente e deliberare su ogni altro punto all’ordine del giorno, ivi compresa la nomina del Commissario Liquidatore;
- Assemblea Straordinaria di Acqua S.p.A. – seduta del 04/08/2017 con la quale ha deliberato la messa in liquidazione della società Acqua S.p.A. e nominato il Commissario Liquidatore

Quota di partecipazione regionale

99,82%, ALSIA 0,18%

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

IN HOUSE

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

NESSUNA VARIAZIONE SULLE QUOTE SOCIALI

MESSA IN LIQUIDAZIONE in data 04/08/2017.

Organi sociali:

Commissario Liquidatore

COLLEGIO SINDACALE COMPOSTO DA :

Presidente Gerardo La Salvia

Componente effettivo Maria Mastroberti

Componente effettivo Eustachio Taratufolo

Descrizione dell'oggetto sociale

L'articolo 2 della Legge Regionale n. 21/2002, rubricato "*Soggetto gestore dell'approvvigionamento idrico primario*", stabilisce che la Regione Basilicata promuove la costituzione di una società per azioni, a totale capitale pubblico, denominata Acqua S.p.A. – Società per azioni per l'approvvigionamento idrico.

L'articolo 3, comma 1, della succitata Legge Regionale individua l'oggetto sociale della società, consistente in:

- gestione unitaria della captazione delle acque sia superficiali sia sotterranee, del loro accumulo, trasporto ed adduzione, anche con il loro trasferimento tra schemi idrici complessi ed interconnessi e tra bacini idrografici diversi, nonché del loro trattamento per l'approvvigionamento primario degli usi civili, irrigui ed industriali, e della loro utilizzazione a fini energetici;
- gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e valorizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle opere, di cui al succitato art. 2, comma 3, L.R. n. 21/2002;
- studi, analisi e altre attività dirette a supportare l'organizzazione ed il funzionamento del servizio idrico, secondo le finalità di cui al già citato art. 1, ivi comprese la redazione di piani, programmi e studi territoriali e/o di sistema, la valutazione tecnico-economica e la messa a punto di iniziative di finanza di progetto e similari per la realizzazione dei programmi di intervento e/o di singoli investimenti;
- monitoraggio dello stato quantitativo e qualitativo della risorsa idrica, anche ai fini della determinazione continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in condizioni di crisi e successiva emergenza idrica;
- riscossione della tariffa per il servizio di approvvigionamento primario dell'acqua all'ingrosso presso i soggetti utilizzatori, così come stabilito nell'ambito degli accordi di programma di cui al precedente art. 1 commi 2 e 4;

- espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dallo Stato, dalle Regioni dagli Enti locali in piena coerenza con le attività e con le finalità di cui al suddetto art. 1, comma 1.

L'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 21/2002 stabilisce che l'assetto societario, il modello di gestione e di controllo, i criteri di funzionamento e di organizzazione della società sono disciplinati dallo Statuto, approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, e dall'Atto costitutivo.

Altresì, il terzo comma di suddetto articolo 3 dispone che la società possa procedere all'acquisizione di partecipazioni o alla costituzione di società per l'esercizio di attività strumentali ove ritenute utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

Eventuali variazioni dell'oggetto sociale intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

A seguito del d. Lgs. n. 175/2016 sono intervenute le seguenti modifiche statutarie di cui ha preso atto la Giunta Regionale con Delibera n. 268 del 04 Aprile 2017.

In materia di oggetto sociale (art. 3 dello Statuto) nel senso in particolare di:

- prevedere, innanzitutto, che tutte le attività debbono essere svolte dalla società nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica;
- espungere i riferimenti che presentano un maggiore grado di genericità o di estraneità rispetto alle definizioni di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016;
- inserire la previsione richiesta dal comma 3 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016, secondo il quale, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla medesima affidati dall'Ente pubblico, ovvero dagli Enti Pubblici soci, mentre la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI

Art. 10 Legge Regionale n. 18 del 30 Giugno 2017

La Giunta regionale ha deliberato la messa in liquidazione della società "Acqua S.p.A. — Società per azioni per l'approvvigionamento idrico" di cui all'art. 2 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 recante "Norme sull'esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 820 del 31 Luglio 2017 è stata data attuazione alla Legge Regionale con la quale si è posta in liquidazione la società Acqua S.p.A.

Attività successive

L'assemblea dei soci ha deliberato in data 04/08/2017 la liquidazione volontaria della società i cui effetti sono decorsi dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese avvenuta in data 11/09/2017. Nella relazione del Liquidatore al Bilancio intermedio di Liquidazione al 31.12.2020 lo stesso ha sottolineato che il tempo di durata della liquidazione, inizialmente stimato in anni 3, è condizionato dall'andamento dei contenziosi in corso e delle procedure complesse previste in tema di riscossione dei crediti Iva (l'art. 30 DPR 633/72 -art. 5 D.M. 26.02.1992), preventivando ulteriori due anni. Una volta definito il contenzioso si potrà procedere alla dismissione dei beni inventariati che potrebbero essere acquisiti anche dalla Regione per essere eventualmente utilizzati in altre società partecipate.

Il Liquidatore della società fornirà, entro il 28 febbraio 2023, un'adeguata relazione esplicativa dello stato effettivo della procedura, dei tempi previsti per la sua conclusione, dei risultati attesi in termini di attività e passività e di esiti dei contenziosi nonché ogni altra informazione necessaria all'amministrazione regionale.

Revisione periodica
delle società
partecipate della
Regione Basilicata ai
sensi dell'art. 20 TUSP

2021

Lucandocks s.p.a.

SCHEDA 8

Principali riferimenti normativi e provvedimenti amministrativi:

- Deliberazione Giunta Regionale n. 2556 del 30 dicembre 2003 avente ad oggetto "*Lucandocks S.p.A. – Manifestazione di interesse della Regione Basilicata*";
- Deliberazione Consiglio Regionale n. 796 del 24 febbraio 2004 avente ad oggetto "*Lucandocks S.p.A. – Manifestazione di interesse della Regione Basilicata*";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 853 del 16 aprile 2004 avente ad oggetto "*Lucandocks S.p.A. Acquisizione quota azionaria*";
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1459 del 18 giugno 2004 avente ad oggetto "*Lucandocks S.p.A. Aumento di capitale sociale*";
- Statuto sociale;
- DGR n. 1414 del 28 ottobre 2014 avente ad oggetto "*Dismissione partecipazione della Regione Basilicata alla società Lucandocks S.p.A. – art. 3, commi 27 e 28, legge n. 244/2007 – Proposta al Consiglio Regionale*";
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 232 del 10 marzo 2015.
- D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*";
- Statuto sociale.

Il Piano Operativo 2015 dettagliava quanto segue.

L'oggetto sociale di cui all'art. 3 dello Statuto societario comprendeva:

- studio, promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di tutte le attività finalizzate alla creazione ed all'esercizio, principalmente a Tito (PZ) – frazione Tito Scalo, di un'area intermodale finalizzata all'integrazione di sistemi di trasporto attraverso l'agevolazione delle operazioni connesse all'organizzazione logistica della produzione e della distribuzione fisica dei prodotti e l'opportuna erogazione di servizi atti a garantire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi.

In ottemperanza a quanto sancito ex art. 3, comma 27, legge n. 244/2007, è stata rilevata l'opportunità di dichiarare l'insussistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento della partecipazione azionaria: la società, infatti, risulta inattiva.

Altresì, detenendo la Regione Basilicata un'esigua partecipazione, detta società non avrebbe potuto essere considerata strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente; si consideri, peraltro, la mancata produzione di beni o servizi d'interesse generale nell'ambito delle competenze regionali.

Si rappresenta, a tal proposito, che anche il Comune di Tito (con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27 luglio 2011, ad oggetto "*Ricognizione delle Società partecipate – verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 244/2007*") ha ravvisato l'opportunità di dismettere la partecipazione azionaria nell'ambito della società Lucandocks S.p.A. in quanto, si è detto, "*risulta che il progetto di realizzazione di un interporto nell'area industriale di Tito Scalo non abbia ricevuto i finanziamenti da parte dello Stato con la conseguenza che sono venute meno le ragioni della sua costituzione*".

Ne è conseguentemente derivato l'iter amministrativo volto alla dismissione della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Basilicata.

Con DGR n. 1414 del 28 novembre 2014, avente ad oggetto "*Dismissione partecipazione della Regione Basilicata alla società Lucandocks S.p.A. – art. 3, commi 27 e 28, legge n. 244/2007 – Proposta al Consiglio Regionale*", è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007, ai fini della dismissione della partecipazione regionale nella società di capitali *Lucandocks S.p.A.* e, per l'effetto, è stato proposto al Consiglio Regionale di deliberare in merito alla predetta dismissione.

Con Deliberazione n. 232 del 10 marzo 2015, trasmessa al Presidente della Giunta Regionale con nota Prot. n. 3473/C del 25 marzo 2015, il Consiglio Regionale ha approvato la dismissione della partecipazione regionale alla società Lucandocks S.p.A.

Ha fatto seguito la nota dell'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza, Prot. n. 63913/11AB del 31 marzo 2015, con la quale, previamente richiamato l'art. 1, comma 569, legge n. 147/2013, la società Lucandocks S.p.A. è stata invitata a procedere alla determinazione del valore della quota di partecipazione regionale oggetto di cessazione, pari al 1,15% del capitale sociale, ai fini della conseguente liquidazione in denaro.

Con D.G.R. n. 1363 del 30 Ottobre 2015, avente ad oggetto "Conclusione iter dismissione della partecipazione azionaria regionale dalla società Lucandocks S.p.A", la Giunta Regionale constatava la necessità di completare la procedura di dismissione della partecipazione azionaria regionale nella società di capitali Lucandocks S.p.A., mediante cessione a terzi della quota azionaria, pari al 1,15% del capitale sociale, attraverso procedura di evidenza pubblica.

Con successiva D.G.R. n. 141 del 24 Febbraio 2016, la Giunta Regionale deliberava l'indizione di asta pubblica per la vendita della suddetta partecipazione azionaria, stabilendo, quale criterio di aggiudicazione, la migliore offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta. L'Avviso è stato pubblicato in data 16 Marzo 2016 con termine di scadenza di presentazione delle offerte al 15 Aprile 2016. L'asta pubblica è andata deserta ed è in atto, da parte dell'Ufficio Legale della Regione Basilicata, la prosecuzione dell'iter anche in sede giudiziale al fine della liquidazione della quota di partecipazione societaria.

Non sono al momento prevedibili i tempi di chiusura della procedura in sede giudiziale. Al termine della stessa invece si presume il recupero della somma corrispondente al valore della quota di partecipazione sociale di 1,15% pari a circa € 20.000,00.

Quota di partecipazione regionale

1,15%

Tipo di partecipazione (diretta/indiretta):

DIRETTA

Tipologia di società (partecipazione di controllo/in house/quotata/holding pura)

IN HOUSE

Eventuali variazioni delle quote sociali intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 400/2015

NESSUNA

Organi sociali:

Incarichi di vertice:

Altri organi

Eventuali variazioni intervenute successivamente al Piano di razionalizzazione del 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

NESSUNA

Descrizione dell'oggetto sociale

L'articolo 3 dello Statuto descrive l'oggetto sociale che qui di seguito si riporta:

- studio, promozione, coordinamento, svolgimento e gestione di tutte le attività finalizzate alla creazione ed all'esercizio, principalmente a Tito (PZ) – frazione Tito Scalo, di un'area intermodale finalizzata all'integrazione di sistemi di trasporto attraverso l'agevolazione delle operazioni connesse all'organizzazione logistica della produzione e della distribuzione fisica dei prodotti e l'opportuna erogazione di servizi atti a garantire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi.

In particolare, in ottemperanza a quanto sancito ex art. 3, comma 27, legge n. 244/2007, è stata rilevata l'opportunità di dichiarare l'insussistenza delle condizioni necessarie per il mantenimento della partecipazione azionaria: la società, infatti, risulta inattiva.

Altresi, detenendo la Regione Basilicata un'esigua partecipazione, detta società non avrebbe potuto essere considerata strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente; si consideri, peraltro, la mancata produzione di beni o servizi d'interesse generale nell'ambito delle competenze regionali.

Si rappresenta, a tal proposito, che anche il Comune di Tito (con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27 luglio 2011, ad oggetto "*Ricognizione delle Società partecipate – verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 244/2007*") ha ravvisato l'opportunità di dismettere la partecipazione azionaria nell'ambito della società Lucandocks S.p.A. in quanto, si è detto, "*risulta che il progetto di realizzazione di un interporto nell'area industriale di Tito Scalo non abbia ricevuto i finanziamenti da parte dello Stato con la conseguenza che sono venute meno le ragioni della sua costituzione*".

Ne è conseguentemente derivato l'iter amministrativo volto alla dismissione della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Basilicata, disposta con DGR n. 1414 del 28 novembre 2014 avente ad oggetto "*Dismissione partecipazione della Regione Basilicata alla società Lucandocks S.p.A. – Art. 3, commi 27 e 28, legge n. 244/2007 – Proposta al Consiglio Regionale*".

Con Deliberazione n. 232 del 10 marzo 2015, il Consiglio Regionale ha approvato la dismissione della partecipazione societaria di che trattasi.

PIANO RAZIONALIZZAZIONE 2015 (D.G.R. n. 400/2015)

Con DGR n. 1414 del 28 novembre 2014, avente ad oggetto “*Dismissione partecipazione della Regione Basilicata alla società Lucandocks S.p.A. – art. 3, commi 27 e 28, legge n. 244/2007 – Proposta al Consiglio Regionale*”, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007, ai fini della dismissione della partecipazione regionale nella società di capitali *Lucandocks S.p.A.* e, per l’effetto, è stato proposto al Consiglio Regionale di deliberare in merito alla predetta dismissione.

Con Deliberazione n. 232 del 10 marzo 2015, trasmessa al Presidente della Giunta Regionale con nota Prot. n. 3473/C del 25 marzo 2015, il Consiglio Regionale ha approvato la dismissione della partecipazione regionale alla società *Lucandocks S.p.A.*

Ha fatto seguito la nota dell’Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza, Prot. n. 63913/11AB del 31 marzo 2015, con la quale, previamente richiamato l’art. 1, comma 569, legge n. 147/2013, la società *Lucandocks S.p.A.* è stata invitata a procedere alla determinazione del valore della quota di partecipazione regionale oggetto di cessazione, pari al 1,15% del capitale sociale, ai fini della conseguente liquidazione in denaro.

Con D.G.R. n. 1363 del 30 Ottobre 2015, avente ad oggetto “*Conclusione iter dismissione della partecipazione azionaria regionale dalla società Lucandocks S.p.A.*”, la Giunta Regionale constatava la necessità di completare la procedura di dismissione della partecipazione azionaria regionale nella società di capitali *Lucandocks S.p.A.*, mediante cessione a terzi della quota azionaria, pari al 1,15% del capitale sociale, attraverso procedura di evidenza pubblica. Con successiva D.G.R. n. 141 del 24 Febbraio 2016, la Giunta Regionale deliberava l’indizione di asta pubblica per la vendita della suddetta partecipazione azionaria, stabilendo, quale criterio di aggiudicazione, la migliore offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. L’Avviso è stato pubblicato in data 16 Marzo 2016 con termine di scadenza di presentazione delle offerte al 15 Aprile 2016. L’asta pubblica è andata deserta ed è in atto, da parte dell’Ufficio Legale della Regione Basilicata a seguito di trasmissione degli atti da parte dell’Ufficio Affari Generali, la prosecuzione dell’iter in sede giudiziale al fine della liquidazione della quota di partecipazione societaria.

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTI

In merito alla procedura di dismissione della quota di partecipazione alla suddetta società. La documentazione è agli atti dell'Ufficio Legale per la prosecuzione in sede giudiziale al fine di liquidazione della quota di partecipazione societaria.

Nel corso del 2018 l'Ufficio Legale della Regione Basilicata ha provveduto ad inoltrare mediante apposita nota formale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi del D.L. n. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014.

L'Ufficio Legale fornirà, entro il 28 febbraio 2023, relazione esplicativa dello stato della procedura, dei tempi e risultati prevedibili nonché delle misure e iniziative eventualmente necessarie.

Scheda 8.7

Tempistica interventi

L'Ufficio Legale e del Contenzioso della Regione Basilicata prevede di procedere al recupero della quota mediante procedimento giudiziale.